Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		L. 68.000
Semestrale	» »	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari		L. 52.000
Semestrale	» »	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 191 DEL 14 LUGLIO 1980:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nei servizi: automobilistico, di commissariato, ruolo sussistenza, e di amministrazione.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

Concorsi, per titoli, per l'ammissione di cinquantuno ufficiali in servizio permanente effettivo, nei servizi tecnici di artiglieria, motorizzazione, trasmissioni e geografico.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

(Da 6442 a 6445 e da 6559 a 6562)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 14 luglio 1980, n. **314.**

Aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare la misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il giorno 11 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate:

Tabella A:

per ciascun figlio . . . . . L. 3.420 settimanali
per il coniuge . . . . . . » 3.420 »

Tabelle B *e* C:

per ciascun figlio . . . . . L. 14.820 mensili
per il coniuge . . . . . . » 14.820 »

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono così modificate:

Tabella A:

per ciascun figlio . . . . . L. 4.560 settimanali
per il coniuge . . . . . . » 4.560 »

Tabelle B *e* C:

per ciascun figlio . . . . . L. 19.760 mensili
per il coniuge . . . . . . » 19.760 »

Art. 2.

L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevato:

a L. 11.875 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1980;
a L. 15.832 mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1980.

Art. 3.

Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai titolari di pensione e di assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a L. 14.820 e a L. 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1980 e dal 1° ottobre 1980.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi enti e gestioni previdenziali.

Art. 4.

Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonchè dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1980 in complessive lire 950 miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante

corrispondente utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto dei maggiori gettiti contributivi derivanti all'Istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo e, quanto a lire 330 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **315**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in scienze politiche, la lettera *B*) è così sostituita:

B) *Per l'indirizzo politico-economico*:

1) matematica per economisti;

2) teoria e politica dello sviluppo;

3) scienza delle finanze;

4) diritto commerciale;

5) storia contemporanea.

Art. 2.

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, l'insegnamento complementare di semeiotica per l'indirizzo moderno, contraddistinto col n. 63), cambia denominazione in semiotica.

Art. 3.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, il quintultimo, il terzultimo ed il penultimo comma sono così modificati:

Art. 60. — Se la lingua quadriennale scelta è: russa, polacca, serbo-croata (eventualmente ceca, bulgara), la filologia biennale è la slava, ma si raccomanda che fra le materie complementari a scelta sia presa la filologia romanza a meno che la seconda lingua non sia una del gruppo germanico, per cui è raccomandabile la filologia germanica. Nel caso che la lingua quadriennale sia la serbo-croata o la bulgara, si raccomanda invece la filologia balcanica.

Se la lingua quadriennale scelta è la neogreca, la filologia biennale è la bizantina, ma si raccomanda che fra le materie complementari vengano scelte la filologia balcanica, la filologia romanza e la letteratura greca.

Se la lingua quadriennale scelta è l'albanese, la filologia biennale è la balcanica, ma si raccomanda che fra le materie complementari siano incluse la filologia romanza, la filologia slava e la filologia bizantina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1980, n. **316**.

Programmi di studio del latino nel triennio liceale classico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, che ha abolito l'insegnamento del latino nella scuola media;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, n. 914, che ha modificato i programmi di insegnamento del latino nella quarta e quinta classe del ginnasio;

Considerata l'opportunità di modificare in conseguenza il programma di insegnamento del latino nel triennio liceale classico;

Visto il parere del 29 febbraio 1980 del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ritenuto di non poter condividere il predetto parere del Consiglio nazionale nella parte in cui vorrebbe escludere qualunque modifica dei programmi in parola, nonchè intervenire sugli stessi con semplice circolare anzichè, come giuridicamente previsto, con apposito decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I programmi di studio del latino nel triennio liceale classico vengono definiti secondo il testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e avranno decorrenza dal 10 settembre 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 330

PROGRAMMA

I LICEALE

Disegno storico della letteratura dalle origini all'età di Cesare integrato dalla lettura di testi.

Autori:

Virgilio (Eneide un libro o buona parte di esso; qualcuna delle Egloghe; passi delle Georgiche).

Cesare (un libro o ampia antologia) oppure Sallustio (ampia antologia).

Cicerone (un'orazione oppure scelta da un'orazione maggiore oppure scelta dalle lettere).

Integrazione e approfondimento dello studio della lingua attraverso la lettura dei testi (con particolare riguardo alle fondamentali strutture sintattiche).

Versioni dal latino.

II LICEALE

Disegno storico della letteratura dall'età di Cesare a tutta l'età di Augusto, integrato dalla lettura dei testi.

Autori:

Lucrezio (antologia); Catullo (antologia); Orazio (antologia da tutte le opere).

Cicerone (antologia dagli scritti filosofici) oppure Livio (buona parte di un libro o antologia).

Integrazione e approfondimento dello studio della lingua attraverso la lettura dei testi (con particolare riguardo alle fondamentali strutture sintattiche).

Versioni dal latino.

III LICEALE

Disegno storico della letteratura dall'età di Tiberio al V secolo d.C., integrato dalla lettura dei testi.

Autori:

Tacito (Agricola o Germania o un libro di Historiae o uno degli Annales); Seneca (antologia o un'opera minore) oppure S. Agostino (antologia).

Plauto (buona parte di una commedia) oppure Terenzio (buona parte di una commedia) oppure ripresa e approfondimento di un poeta letto nelle classi precedenti (I o II liceale), con riferimento al parallelo svolgimento della letteratura greca.

Integrazione e approfondimento dello studio della lingua attraverso la lettura dei testi (con particolare riguardo alle fondamentali strutture sintattiche).

Versioni dal latino.

Note:

(1) La lettura dei testi che integra lo studio della letteratura può essere condotta su testi originali o su originali accompagnati da traduzione o eventualmente anche su traduzioni.

(2) Conoscenza e lettura metrica dell'esametro, del distico elegiaco, dei metri catulliani e orazioni e del senario giambico, limitatamente ai testi studiati.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
VALITUTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1980, n. **317**.

Autorizzazione a richiamare in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 luglio 1980 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facoltà di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.

Art. 2.

Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro dell'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1980

PERTINI

ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1980
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 178

Avviso di rettifica
(Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301)

Nel decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, recante misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 luglio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, primo comma, quarto rigo, dove è scritto: «...individuali...», leggasi: «...individuati...»;

all'art. 9, primo, secondo e terzo comma, nonchè all'articolo 10, primo comma, lettera *c*), dove è scritto: «...legge 2 maggio 1976, n. 183,...», leggasi: «...legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni»;

all'art. 9, quarto comma, dove è scritto: «...dello stesso art. 13...», leggasi: «...dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,...»;

all'art. 10, primo comma, lettera *d*), dove è scritto: «...e successive integrazioni...», leggasi: «...e successive integrazioni e modificazioni...»;

all'art. 16, primo e quarto comma, dove è scritto: «...articolo 9...», leggasi: «...art. 15...»;

all'art. 19, dove è scritto: «...precedente art. 9...», leggasi: «...precedente art. 15...»;

all'art. 26, penultimo comma, dove è scritto: «...di cui al terzo comma.», leggasi: «...di cui al quarto comma.»;

all'art. 49, penultimo comma, dove è scritto: «...Consorzio di credito per le imprese di pubblica utilità.», leggasi: «...Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1979.

Nomina dei componenti del Comitato interministeriale per il coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulle direttive particolari del Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212, istitutivo del Comitato interministeriale per il coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulle direttive particolari del Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto il telex del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 2183 in data 29 settembre 1979;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 23493/1348 in data 7 settembre 1979;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 22845/RLA-5 in data 29 settembre 1979;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Il Comitato interministeriale di cui alle premesse è composto come segue:

Rossi dott. ing. Franco Roberto, dirigente generale della M.C.T.C., presidente;

Mengoli dott. ing. Pietro, primo dirigente della M.C.T.C., membro effettivo;

Mastelloni dott. ing. Aldo, ispettore superiore della M.C.T.C., membro supplente;

Tetamo dott. ing. Francesco, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo;

Cavanna dott. ing. Paolo, ispettore capo aggiunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Radicioni dott. Alfredo, dirigente superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Palombo dott. ing. Giancarlo, ingegnere capo aggiunto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Pastore dott. Beniamino, primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro effettivo;

D'Agostini dott. ing. Armando, ispettore generale R.E. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro supplente;

Palieri dott. ing. Alfredo, ispettore capo R.E. della M.C.T.C., segretario.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(6335)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corywas », flacone gocce × 15 cc, nonchè della categoria 6 fiale × 2 cc, della categoria gocce × 15 cc, denominata « Steno Corywas », nonchè delle categorie flacone gocce × 15 cc e 6 fiale × 2 cc denominata « Sedo Corywas », della ditta Wassermann S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6037/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 1° febbraio 1950, 25 settembre 1951, 26 marzo 1953 e 13 maggio 1965 con i quali venne registrata ai numeri 2746, 2746/A, 2746/B, 2746/D e 2746/E la specialità medicinale denominata « Corywas », flacone gocce × 15 cc, nonchè la categoria 6 fiale × 2 cc; la categoria flacone gocce × 15 cc denominata « Steno Corywas » nonchè le categorie flacone gocce × 15 cc e 6 fiale × 2 cc denominata « Sedo Corywas », a nome della ditta Wassermann S.p.a. - Società italiana specialità farmaco terapeutiche, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ampère n. 56, codice fiscale n. 00756570156, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche si è rilevata la scarsa efficacia clinica della nichetamide nella insufficienza respiratoria sia dovuta a malattie polmonari, sia dovuta ad intossicazioni da neurodeperimenti e che in quest'ultimo caso la componente depressiva esistente nel meccanismo d'azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeperimenti che si vogliono antagonizzare, come contestato alla ditta interessata in data 18 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta non ha inviato alcuna controdeduzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corywas », flacone gocce × 15 cc, nonchè della categoria 6 fiale × 2 cc; della categoria flacone gocce × 15 cc denominata « Steno Corywas » nonchè della categoria flacone gocce × 15 cc e 6 fiale × 2 cc denominate « Sedo Corywas » registrate ai numeri 2746, 2746/A, 2746/B, 2746/D e 2746/E in data 1° febbraio 1950, 25 settembre 1951, 26 marzo 1953 e 13 maggio 1965 a nome della ditta Wassermann S.p.a. - Società italiana specialità farmaco terapeutiche con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ampère n. 56, codice fiscale numero 00756570156.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6479)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adimin 20 », nella confezione flacone da 6 cc, della ditta Fidap, in Catania. (Decreto di revoca n. 6033/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 settembre 1950, con il quale, tra l'altro, venne registrata al n. 3784/A la categoria « Adimin Fortius » della specialità medicinale denominata « Adimin 20 », nella confezione flacone da 6 cc, a nome della ditta Fidap, con sede in Catania, corso Italia n. 111, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Adimin Fortius » della specialità medicinale denominata « Adimin 20 », nella confezione flacone da 6 cc, registrata al n. 3784/A in data 4 settembre 1950, a nome della ditta Fidap, con sede in Catania, corso Italia n. 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitalysin » gocce, nella confezione flacone contagocce × 25 cc, della ditta Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6039/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 aprile 1958 e 12 gennaio 1966 con i quali venne registrata al n. 12694 la specialità medicinale denominata « Vitalysin » gocce, nella confezione flacone contagocce × 25 cc, a nome della ditta Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, via F. Bernardini n. 17 (già sita in Roma, viale Jonio n. 374), codice fiscale n. 00395370588, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto la vitamina B/12, dichiarata in g 0,003 per 100 ml, è stata trovata in quantità non dosabile con i normali metodi sia chimico-fisici che microbiologici, come contestato alla ditta interessata con nota in data 6 luglio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 12 aprile 1978 e 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitalysin » gocce, nella confezione flacone contagocce × 25 cc, registrata al n. 12694, in data 9 aprile 1958 e 12 gennaio 1966, a nome della ditta Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, via F. Bernardini n. 17, codice fiscale n. 00395370588.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6480)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Sparteina », 10 fiale da ml 2, della specialità medicinale denominata « Idrostricnocanfol », della ditta Ecobi - S.p.a., in Genova, e successivamente ceduta alla ditta Isola IBI, in Genova-Quarto. (Decreto di revoca n. 6070/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 gennaio 1958 col quale venne registrata al n. 14694/A a nome della ditta Ecobi - S.p.a., con sede in Genova, via Caffa n. 11/7, la categoria « Sparteina », 10 fiale da ml 2, della specialità medicinale denominata « Idrostricnocanfol », preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata del 10 aprile 1964, registrata a Genova il 13 aprile 1964, n. 30578, vol. 911, con cui la specialità medicinale « Idrostricnocanfol » è stata ceduta alla ditta Isola IBI - Istituto bioterapico internazionale, con sede e domicilio fiscale in Genova-Quarto, viale Pio VII n. 50, generalità del titolare: Isola Serafino, nato a Ottone (Piacenza) il 12 marzo 1908 di sesso maschile, codice fiscale SLI SFN 08C12 G195E, che ha chiesto di variare in « Canfoton » la denominazione del prodotto di cui trattasi;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione e di conseguenza la modifica di denominazione non sono stati perfezionati essendo incompleta la documentazione;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta in data 22 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Sparteina », 10 fiale da ml 2, della specialità medicinale denominata « Idrostricnocanfol », registrata al n. 14694/A in data 24 gennaio 1958 a nome della ditta Ecobi - S.p.a., con sede in Genova, via Caffa n. 11/7, e successivamente ceduta alla ditta Isola IBI - Istituto bioterapico internazionale, con sede e domicilio fiscale in Genova-Quarto, viale Pio VII n. 50, generalità del titolare: Isola Serafino, nato a Ottone (Piacenza) il 12 marzo 1908, di sesso maschile, codice fiscale SLI SFN 08C12 G195E.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6573)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Streptoglicil » iniettabile, nelle confezioni 1, 2, 3 e 4 flaconi di liofilizzato + 1, 2, 3 e 4 fiale solventi, della ditta Zambon farmaceutici S.p.a., in Bresso. (Decreto di revoca n. 6046/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 marzo 1960 e 14 febbraio 1972 con i quali venne registrata al n. 16797 la specialità medicinale denominata « Streptoglicil », nelle confezioni 1, 2, 3 e 4 flaconi di liofilizzato + 1, 2, 3 e 4 fiale solventi, a nome della ditta Zambon, con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10 e domicilio fiscale in Vicenza, via Cappuccini, 40, codice fiscale numero 00691950240, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina contenuta nella succitata specialità medicinale (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina come contestato alla ditta interessata in data 17 dicembre 1977;

Visto che le controdeduzioni inviate dalla ditta stessa non presentano alcuna seria validità scientifica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Streptoglicil » iniettabile, nelle confezioni 1, 2, 3 e 4 flaconi di liofilizzato + 1, 2, 3 e 4 fiale solvente, registrata al n. 16797 in data 18 marzo 1960 e 14 febbraio 1972, a nome della ditta Zambon, con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10 e domicilio fiscale in Vicenza, via Cappuccini, 40, codice fiscale n. 00691950240.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Autorizzazione a due stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale ad effettuare i controlli di cui all'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed appresso denominato accordo A.T.P.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente il regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264;

Visto il decreto ministeriale n. 149C1/29 dell'8 febbraio 1980 con il quale viene nominata la commissione per l'autorizzazione delle stazioni di controllo ed il riconoscimento degli esperti A.T.P.;

Viste le domande presentate da:

laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche (Padova);

centro ricerche Fiat S.p.a. di Orbassano (Torino);

Visto il parere favorevole espresso dalla succitata commissione nella relazione del 3 giugno 1980 a seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata alle domande;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale:

laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche (Padova);

centro ricerche Fiat S.p.a. di Orbassano (Torino),

sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo A.T.P. ed a rilasciare i verbali di collaudo citati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, all'art. 3, per il conseguente rilascio, da parte del Ministero dei trasporti, dell'attestato di conformità previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Le stazioni di prova autorizzate sono sottoposte al controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e tenute a rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali impartite ed a consentire le ispezioni dei funzionari della direzione suddetta.

Art. 3.

L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento qualora vengano accertate irregolarità connesse con quanto prescritto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: FORMICA

(6708)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Lavorazione leghe leggere, in Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 230;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e Fusina, con effetto dal 1° settembre 1977;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Lavorazione leghe leggere, con sede in Milano, per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie già previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che il piano di ristrutturazione della società Lavorazione leghe leggere costituisce sostanziale sviluppo del piano di ristrutturazione più generale della società Alumetal ed è stato predisposto anche al fine di assorbire parte della manodopera non riassorbita da quest'ultima società;

Ritenuto che sussistono nei confronti della società Lavorazione leghe leggere le condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Lavorazione leghe leggere, con sede in Milano, azienda con piu di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(6668)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Immatricolazione in Italia di autobus usati provenienti dall'estero.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 54 del codice della strada;

Considerata la sempre più frequente richiesta di immissione in circolazione sul territorio nazionale di autobus usati provenienti dall'estero che nei Paesi di origine sono stati radiati dalla circolazione per motivi attinenti la sicurezza e dei quali, in ogni caso, risulta comunque difficile stabilire con certezza la data di costruzione ed attestare se le loro caratteristiche fondamentali siano state alterate o compromesse da incidenti o da particolare usura;

Ritenuta la necessità di regolamentare tale immissione in circolazione sul territorio nazionale al fine di prevenire abusi e di garantire la sicurezza della circolazione;

Decreta:

Art. 1.

Non sono ammessi a visita e prova per l'immatricolazione gli autobus usati provenienti dall'estero la cui data di costruzione accertata sia anteriore al settimo anno antecedente a quello di presentazione della richiesta di visita e prova. Tale divieto entra tassativamente in vigore per i veicoli sdoganati successivamente al 31 luglio 1980.

Art. 2.

Gli autobus usati provenienti dall'estero, sdoganati successivamente al 31 luglio 1980 e la cui data di costruzione sia posteriore al settimo anno antecedente la data di presentazione della richiesta, saranno ammessi a visita e prova per l'immatricolazione. Tali veicoli potranno essere immatricolati a condizione che, a cura del richiedente, venga presentata una certificazione di provenienza dalla quale si desumano in modo chiaro le dimensioni della carrozzeria, il numero totale dei posti ammessi ed il peso complessivo nonché la data di costruzione dei veicoli stessi e sempreché abbiano avuto esito positivo gli accertamenti tecnici da svolgersi a cura dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

Gli accertamenti di cui trattasi dovranno essere particolarmente rigorosi per quanto concerne i dispositivi di frenatura — che dovranno essere rispondenti alla normativa nazionale o a quella comunitaria in vigore al momento della costruzione nel Paese di origine — nonché il dispositivo di sterzo, il quale, per i veicoli di peso superiore a 100 q.li, dovrà, per costruzione, essere del tipo servoassistito.

Roma, addì 10 luglio 1980.

Il Ministro: Formica

(6679)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della S.p.a. Banca Barclays Castellini nella Barclays Bank International Limited.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la istanza pervenuta il 12 giugno 1980, con la quale la S.p.a. Banca Barclays Castellini, con sede in Milano, e la Barclays Bank International Limited, con sede in Londra, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Barclays Bank International Limited della S.p.a. Banca Barclays Castellini;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della S.p.a. Banca Barclays Castellini nella Barclays Bank International Limited, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: Morlino

(6707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 27 giugno 1980, n. 748. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Genova

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 549 del 1° giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, con la quale il dott. Antonio Scotto è stato nominato presidente del comitato del mercato ristretto di Genova;
Ritenuto che, a seguito della nomina del dott. Marcello Bartoli a commissario di borsa per la borsa valori di Genova, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il dott. Marcello Bartoli, commissario di borsa per la borsa valori di Genova a decorrere dal 1° luglio 1980, è nominato, con effetto dalla stessa data, presidente del comitato del locale mercato ristretto, in sostituzione del dott. Antonio Scotto destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

p. *Il presidente*: MASERA

(6730)

Deliberazione 27 giugno 1980, n. 749. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Milano

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 550 del 1° giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, con la il dott. Salvatore Grillo è stato nominato presidente del comitato del mercato ristretto di Milano;
Ritenuto che, a seguito della nomina del dott. Antonio Scotto a commissario di borsa per la borsa valori di Milano, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il dott. Antonio Scotto, commissario di borsa per la borsa valori di Milano a decorrere dal 1° luglio 1980, è nominato con effetto dalla stessa data, presidente del comitato del locale mercato ristretto, in sostituzione del dott. Salvatore Grillo destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

p. *Il presidente*: MASERA

(6731)

Deliberazione 27 giugno 1980, n. 750. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Roma

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 551 del 1° giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, con la quale il dott. Massimo Liotto è stato nominato presidente del comitato del mercato ristretto di Roma;
Ritenuto che, a seguito della nomina del dott. Giuseppe Battistin a commissario di borsa per la borsa valori di Roma, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il dott. Giuseppe Battistin, commissario di borsa per la borsa valori di Roma a decorrere dal 1° luglio 1980, è nominato, con effetto dalla stessa data, presidente del comitato del locale mercato ristretto, in sostituzione del dott. Massimo Liotto destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

p. *Il presidente*: MASERA

(6732)

Deliberazione 27 giugno 1980, n. 751. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Torino

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 552 del 1° giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, con la quale il dott. Giuseppe Battistin è stato nominato presidente del comitato del mercato ristretto di Torino;
Ritenuto che, a seguito della nomina del dott. Salvatore Grillo a commissario di borsa per la borsa valori di Torino, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il dott. Salvatore Grillo, commissario di borsa per la borsa valori di Torino a decorrere dal 1° luglio 1980, è nominato, con effetto dalla stessa data, presidente del comitato del locale mercato ristretto, in sostituzione del dott. Giuseppe Battistin destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

p. *Il presidente*: MASERA

(6733)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Ischia nel periodo estivo

Con decreto 7 luglio 1980, n. 1022, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, per il corrente anno è vietato l'afflusso nell'isola di Ischia agli autoveicoli appartenenti a:

a) persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola di Ischia;

b) persone non residenti secondo il calendario seguente:

Autovetture:

1) divieto di sbarco nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi dal 16 giugno al 29 luglio e dal 21 agosto al 15 settembre 1980;

2) divieto di sbarco in tutti i giorni dal 4 al 20 agosto 1980;

3) nei giorni 30 e 31 luglio e 1, 2, 3 agosto l'accesso nell'isola è libero.

Veicoli merci di peso complessivo oltre i 35 q.li:

1) divieto totale di sbarco nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre 1980;

2) divieto di sbarco dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 di tutti i giorni feriali compresi nel periodo dal 16 giugno 1980 al 15 settembre 1980.

Dai divieti di cui sopra sono escluse le autovetture appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e quelle appartenenti a persone proprietarie di una abitazione nell'isola, purché risultino iscritti nei ruoli della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sono escluse inoltre da tale divieto le autovetture recanti targa estera e le autovetture che trasportano invalidi purché munite dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176, (Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti), regolarmente rilasciato dall'autorità competente.

I veicoli merci a quattro ruote al massimo; di peso complessivo inferiore a 35 q.li possono sbarcare in qualunque ora dei giorni feriali purché carichi esclusivamente di derrate alimentari.

(6726)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi

Con decreto ministeriale 18 giugno 1980 il dott. Edoardo Curti è chiamato a far parte, in rappresentanza degli industriali risieri, del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, per il restante periodo del triennio, in sostituzione del sig. Antonio Bianchi Martina.

(6588)

Autorizzazione al consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, in Bari, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1980, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 203, il consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, in Bari, è autorizzato ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 99.500.000, un immobile da destinare all'ampliamento della sede consortile.

(6589)

Autorizzazione al consorzio di bonifica del Salso Inferiore, in Caltanissetta, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1980, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 204, il consorzio di bonifica del Salso Inferiore, in Caltanissetta, è autorizzato ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 12.000.000, oltre a L. 1.680.000.000 per IVA, un immobile da destinare ad autorimessa consorziale.

(6590)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore delle società cooperative « Edera », in Ancona, « Cooperativa tra muratori e cementisti " Pensiero e azione " », in Ancona e « Consorzio fra cooperative di consumo " Il Conero " », in Ancona, tutte poste in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1980 il rag. Arturo Giardinieri è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperative, poste in liquidazione coatta amministrativa con precedente provvedimento, « Edera », in Ancona, « Cooperativa tra muratori e cementisti "Pensiero e azione" », in Ancona « Consorzio fra cooperative di consumo "Il Conero" », in Ancona, in sostituzione del dott. Filippo Buscemi che ha rinunciato all'incarico.

(6591)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Nativitas », in Roma

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l « Nativitas », in Roma, in sostituzione dell'avv. Luciano Argiolas, dimissionario.

(6350)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fattoria Castello di Legri », in Calenzano.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1980 l'avv. Gallucci Grazia è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fattoria Castello di Legri », in Calenzano (Firenze), in sostituzione del rag. Mario Bencini deceduto.

(6351)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1980 il notaio Antonio Maria Marocco è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino, in sostituzione dell'avv. Gherardo Aprile di Cinia, che non ha accettato l'incarico.

(6352)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.

L'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 maggio 1980, n. 201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1980, entrerà in vigore il 14 luglio 1980.

(6647)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Roma:

« 178-ROMA »: D'Andrea Enrico, in Roma (un punzone smarrito).

Provincia di Vercelli:

« 14-VC »: Portaneri Vittorio, in Vercelli (un punzone smarrito).

« 43-VC »: Vercellino Lorenzo, in Vercelli (quattro punzoni smarriti).

(6356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 10 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	828,75	828,75	828,85	828,75	828,70	—	828,85	828,75	828,75	828,75
Dollaro canadese	723,30	723,30	723,80	723,30	723,40	—	723,40	723,30	723,30	723,30
Marco germanico	477,24	477,24	477,10	477,24	477,08	—	477,25	477,24	477,24	477,25
Fiorino olandese	436,15	436,15	436,30	436,15	436,15	—	436,37	436,15	436,15	436,15
Franco belga	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	—	29,781	29,78	29,78	29,80
Franco francese	205,48	205,48	205,40	205,48	205,50	—	205,59	205,48	205,48	205,50
Lira sterlina	1968,80	1968,80	1968 —	1968,80	1967,55	—	1969,25	1968,80	1968,80	1968,80
Lira irlandese	1791 —	1791 —	1790 —	1791 —	1788,75	—	1790 —	1791 —	1791 —	—
Corona danese	154,07	154,07	154,10	154,07	154 —	—	154,08	154,07	154,07	154,10
Corona norvegese	172,70	172,70	172,80	172,70	172,65	—	172,73	172,70	172,70	172,70
Corona svedese	201,50	201,50	201,50	201,50	201,40	—	201,56	201,50	201,50	201, 0
Franco svizzero	520,95	520,95	522 —	520,95	521,10	—	521,05	520,95	520,95	520,95
Scellino austriaco	67,18	67,18	67,20	67,18	67,10	—	67,191	67,18	67,18	67,20
Escudo portoghese	17,02	17,02	17,05	17,02	17,07	—	17,20	17,02	17,02	17,02
Peseta spagnola	11,749	11,749	11,76	11,749	11,75	—	11,75	11,749	11,749	11,75
Yen giapponese	3,812	3,812	3,81	3,812	3,81	—	3,812	3,812	3,812	3,81

Media dei titoli del 10 luglio 1980

Rendita 5 % 1935 65,475
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . 88,275
» 5,50 % » » 1968-83 . . 85,125
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 83,150
» 6 % » » 1970-85 . 79,600
» 6 % » » 1971-86 . 77,825
» 6 % » » 1972-87 . . . 74,200
» 9 % » » 1975-90 . . . 76,750
» 9 % » » 1976-91 . . . 78,625
» 10 % » » 1977-92 . . 83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . 76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 . . 99,700
» » » » 1-10-1978/80 . . 99,650
» » » » 1- 3-1979/81 . . 99 —
» » » » 1- 7-1979/81 . . 99,200
» » » » 1-10-1979/81 . . 97,800

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 . . 97,025
» » » » 1- 5-1979/82 . 98,300
» » » » 1- 7-1979/82 . . 97,475
» » » » 1-10-1979/82 . . 97,325
» » » » 1- 1-1980/82 . . 98,525
» » » » 1- 1-1980/83 . . 97,350
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . 86,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 95,800
» » » 12 % 1- 4-1982 . . . . . . 95 —
» » » 12 % 1-10-1983 92,900
» » » 12 % 1- 1-1984 92,625
» » » 12 % 1- 4-1984 92,800
» » » 12 % 1-10-1984 92,375
» » » 12 % 1-10-1987 91,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1980

Dollaro USA 828,80
Dollaro canadese 723,35
Marco germanico 477,245
Fiorino olandese 436,265
Franco belga 29,78
Franco francese 205,535
Lira sterlina 1969,025
Lira irlandese 1790,50

Corona danese 154,075
Corona norvegese 172,715
Corona svedese 201,53
Franco svizzero . . . . 521 —
Scellino austriaco 67,187
Escudo portoghese 17,11
Peseta spagnola 11,749
Yen giapponese 3,812

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di operatore chimico, presso la stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di operatore chimico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, tel. (02) 510031.

(6630)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di qualifica, presso la stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(6631)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso della idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 17 aprile 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

D'Autilia Giuseppe, nato ad Ascoli Satriano il 12 novembre 1924;

Richiello Antonio, nato a Napoli il 28 aprile 1930.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6272)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Alla pagina 5800, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1980, dove è pubblicato il decreto relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo (gruppo n. 72: prima disciplina: religioni e filosofie dell'estremo Oriente) fra i componenti della commissione stessa deve essere inserito, dopo il prof. Filippani Ronconio Pio, il seguente nominativo: prof. Gnoli Raniero, Università di Roma.

(6734)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(2325/S)

OSPEDALE DI MIRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(2326/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale addetto al D.E.A. (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale addetto al D.E.A. (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(2324/S)

OSPEDALE CIVILE INFERMI DI VIGEVANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vigevano (Pavia).

(2311/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia vascolare;

un posto di primario della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2307/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 1° settembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2308/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a cinque posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Potenza.

(2312/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(2314/S)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso a due posti di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(2313/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

due posti di assistente anestesista;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(2323/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1980, n. 17.

Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 21 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche e ambientali della Regione, per assicurare a tutti i cittadini la corretta fruibilità dei beni insostituibili e riproducibili costituiti dalla fauna e dell'ambiente che in essa si caratterizza, la Regione promuove le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico.

Tutte le specie viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio faunistico e come tali sono tutelate e protette.

La Regione promuove ed attua studi e indagini sull'ambiente, sulla fauna e sulla selvaggina in particolare, adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore e predispone il piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche.

La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione di quei territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale.

I territori appartenenti al demanio o al patrimonio regionale vengono utilizzati anche a fini venatori salvo il rispetto delle norme previste dalla presente legge.

La Regione, sentite le comunità montane e i comuni competenti per territorio, individua per l'utilizzazione anche a fini venatori le superfici demaniali o patrimoniali dello Stato e della Regione stessa, costituite in bandite, che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina.

Art. 2.

Piani faunistici

I piani di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono redatti allo scopo di contribuire ad una corretta programmazione dell'uso delle risorse ambientali e di consentire la razionale gestione delle risorse faunistiche.

La Regione approva i piani per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche finalizzati anche alla difesa, ricostituzione e valorizzazione dell'ambiente. A tal fine entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva i relativi indirizzi generali di piano che prevedono in particolare:

a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici e privati di produzione di selvaggina;

d) zone di addestramento cani e per gare degli stessi anche su selvaggina naturale;

e) aziende faunistico-venatorie.

Il piano regionale individua gli istituti di cui alla lettera *a*). Esso viene redatto dalla giunta, sentiti i comuni, le province, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, le associazioni naturalistiche di cui alle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) del successivo art. 4, il Centro nazionale delle ricerche, la Società botanica italiana e approvata dal consiglio regionale.

Gli istituti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo vengono individuati nei piani redatti dalle amministrazioni provinciali. Detti piani sono predisposti nel rispetto degli indirizzi generali del piano regionale sentiti i comuni interessati per territorio e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e approvati dal consiglio regionale.

La gestione dei piani avviene per aree faunistiche intercomunali corrispondenti alle zone che risultano dall'allegato *A* della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

La superficie delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di selvaggina, non può essere complessivamente superiore ad un quarto né inferiore ad un ottavo del territorio agro-forestale di ciascuna provincia.

Art. 3.

Aree faunistiche

Le aree faunistiche si costituiscono ai fini dell'attuazione del piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche e per la realizzazione dell'esercizio venatorio.

La gestione delle aree faunistiche è affidata ai comuni singoli o associati.

Al fine di ottenere la più ampia partecipazione per ogni area faunistica è costituita una delegazione per le risorse faunistiche composta da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri, nominati dai comuni in modo da garantire la rappresentanza delle associazioni venatorie, delle categorie agricole interessate e delle associazioni naturalistiche. I rappresentanti designati dalle associazioni venatorie non potranno superare il terzo e quelli designati dalle categorie agricole non potranno essere inferiori a un quinto dei componenti la delegazione stessa.

Nelle aree faunistiche interprovinciali o in cui siano compresi comuni con oltre 200.000 abitanti, il numero dei componenti la delegazione per le risorse faunistiche può essere elevato a quarantacinque componenti.

Ai fini della gestione delle strutture previste dai piani i comuni possono avvalersi della delegazione per le risorse faunistiche.

Entro il mese di aprile di ogni anno i comuni trasmettono alla provincia una relazione tecnica sull'attività svolta contenente indicazioni in ordine allo stato del territorio dell'area faunistica, alla consistenza delle specie selvatiche, alla frequenza dei cacciatori, al numero dei capi abbattuti, al numero delle infrazioni accertate e ad ogni altra indicazione ritenuta utile.

E' compito della delegazione per le risorse faunistiche esprimere pareri e proporre indagini su quanto abbia attinenza con la gestione delle risorse faunistico-venatorie. In particolare essa si esprime:

sull'immissione di idonee specie selvatiche nelle aree faunistiche e nelle zone di ripopolamento e cattura;

sulla costituzione di centri pubblici per la produzione di selvaggina;

sull'istituzione e rimozione di divieti;

sugli interventi per la conservazione e il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento faunistico e in particolare per favorire la riproduzione e la sosta delle specie selvatiche;

sulle misure ritenute utili al conseguimento di un corretto equilibrio biologico e al razionale esercizio venatorio.

La delegazione per le risorse faunistiche può proporre ai comuni gestori dell'area faunistica la sostituzione di zone di rispetto venatorio, destinate all'ambientamento ed all'irradiamento della selvaggina, in cui la caccia è vietata.

Dette zone di rispetto venatorio sono costituite con le procedure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 5 della presente legge, sostituito il consiglio comunale al consiglio regionale.

La superficie delle zone di rispetto venatorio viene computata entro il limite massimo previsto per gli istituti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

I confini delle zone di rispetto venatorio debbono essere delimitati da tabelle recanti la scritta « Zona di rispetto venatorio - Divieto di caccia » disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Art. 4.

Commissione tecnico-consultiva

Con deliberazione del consiglio regionale viene costituita la commissione tecnico-consultiva della Regione.

Essa è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un componente la giunta da lui delegato, in qualità di presidente della commissione;

b) da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani sezione Toscana (ANCI), da un rappresentante dell'Unione regionale province toscane (URPT) e da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM);

c) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

d) da un esperto in problemi agricoli, da un esperto in problemi forestali, da un esperto in problemi urbanistici e da un esperto in problemi naturalistici;

e) da otto esperti designati dalle associazioni venatorie;

f) da sei rappresentanti designati dalle associazioni professionali dei coltivatori diretti;

g) da due rappresentanti designati dalla Federazione regionale delle unioni provinciali agricoltori della Toscana;

h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) da un rappresentante designato dall'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI);

l) da un rappresentante designato dalla Federazione pro-natura;

m) da un rappresentante designato dall'Associazione Italia nostra;

n) da un rappresentante designato dal World Wildlife Fund (WWF);

o) da un rappresentante della Lega italiana protezione uccelli (LIPU);

p) da un rappresentante dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA);

q) da un rappresentante dell'Ente produttori selvaggina (EPS);

r) da tre rappresentanti le esecuzioni culturali operanti nel settore e maggiormente rappresentative a livello regionale.

La commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e un segretario.

La commissione ha sede presso la Regione e dura in carica quanto il consiglio regionale che l'ha costituita e comunque fino alla costituzione della nuova commissione.

La commissione tecnico-consultiva della Regione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

E' compito della commissione esprimere parere agli organi della Regione, e proporre studi ed indagini su quanto abbia attinenza con la razionale gestione delle risorse faunistiche e territoriali ed in particolare sulla selvaggina.

L'amministrazione provinciale può costituire con propria regolamentazione una commissione tecnico-consultiva provinciale.

Titolo II

GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 5.

Oasi di protezione

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle riserve faunistiche e ambientali della Regione, il consiglio regionale su proposta della giunta, nel rispetto delle previsioni del piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche, delibera la costituzione di oasi di protezione per la fauna nelle quali è vietata ogni forma di disturbo o documento alla fauna selvatica.

Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale della specie stanziale e la sosta della specie migratoria al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie.

La gestione delle oasi di protezione di cui ai precedenti comma, viene effettuata dai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, che possono avvalersi del concorso delle associazioni culturali, naturalistiche, venatorie e agricole.

Le oasi sono segnalate con tabelle recanti la scritta «Oasi di protezione - Divieto di caccia» disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Il comune può, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, disporre catture quando la selvaggina arrechi danni alle colture.

In via eccezionale e per la sola riduzione di determinata selvaggina che pregiudichi l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, il comune, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare abbattimenti in tempi determinati di specie cacciabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le operazioni di cui al comma precedente devono avvenire alla presenza di dipendenti della pubblica amministazione aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza o di altro personale di vigilanza venatoria formalmente autorizzato riconosciuto ai termini della legge di pubblica sicurezza.

La deliberazione che determina le aree da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete e notificata nelle forme di legge ai proprietari o conduttori dei fondi. Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione in carta semplice al consiglio regionale entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, il consiglio regionale, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i 2/3 della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle zone, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza.

La mancata opposizione ha valore di consenso.

Nell'atto di costituzione vengono stabiliti anche i criteri per gli indennizzi per danni alle produzioni agricole.

Art. 6.

Zona di ripopolamento e cattura

L'amministrazione provinciale, sentiti i comuni dell'area faunistica competente per territorio, può costituire zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle aree circostanti e alla cattura per il ripopolamento.

Tali zone debbono essere costituite su terreni idonei allo sviluppo della selvaggina, e alle operazioni di cattura e preferibilmente su terreni dove non possono essere arrecati gravi danni alla produzione agricola.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo.

Per la costituzione di zone di ripopolamento e cattura si applicano le procedure di cui ai commi 8, 9, 10, 11, dell'art. 5 della presente legge sostituito il consiglio provinciale al consiglio regionale.

I confini della zona di ripopolamento e cattura sono delimitati con tabelle portanti la scritta «Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia» disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Le zone di ripopolamento e cattura sono gestite dai comuni singoli o associati competenti per territorio i quali possono avvalersi delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche.

I comuni gestori dell'area faunistica, sentita la delegazione per le risorse faunistiche, possono richiedere all'amministrazione provinciale l'autorizzazione alla cattura o all'uccisione, nelle zone di ripopolamento e cattura, di specie selvatiche che producono danno alle colture agricole, anche quando ciò si verifichi nei territori circostanti, o per esigenze tecniche di gestione della zona. L'autorizzazione viene concessa sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le operazioni di cui ai comma precedenti dovranno avvenire alla presenza di dipendenti della pubblica amministrazione aventi la qualità di agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o di personale di vigilanza venatoria formalmente autorizzato riconosciuto ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Centri pubblici per la produzione di selvaggina

L'amministrazione provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il comune interessato per territorio, delibera, in conformità alle previsioni dei piani per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche la costituzione di centri pubblici per la produzione di selvaggina anche allo stato naturale.

I centri pubblici hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina per le esigenze del ripopolamento.

La gestione dei centri pubblici per la produzione di selvaggina viene effettuata direttamente dagli enti pubblici o loro consorzi nel cui territorio il centro pubblico è costituito.

Nei centri pubblici per la produzione di selvaggina, allo stato naturale, l'esercizio della caccia è vietato anche lungo argini e golene di corpi idrici che li attraversino o vi siano compresi.

Nei centri pubblici per la produzione di selvaggina allo stato naturale, l'ente gestore, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare in ogni tempo la cattura e lo abbattimento di specie cacciabile ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per esigenze tecniche di conduzione del centro pubblico, ovvero per la protezione delle colture anche quando i danni si verifichino nelle aree circostanti.

Tali operazioni dovranno avvenire alla presenza di agenti dipendenti della pubblica amministrazione che gestisce il centro pubblico.

I centri pubblici per la produzione di selvaggina sono delimitati da tabelle recanti la scritta «Centro pubblico di produzione selvaggina - Divieto di caccia», disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

I centri pubblici per la produzione di selvaggina sono costituiti su terreni di cui siano proprietari o gestori lo Stato o enti pubblici territoriali.

Art. 8.

Centri privati per la produzione di selvaggina

I proprietari o possessori singoli o associati di fondi, possono istituire centri privati per la produzione di selvaggina anche allo stato naturale. Detti centri privati sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione provinciale in conformità alle previsioni dei piani faunistici.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato, da una relazione illustativa dell'attività che si intende svolgere e dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi da vincolarsi.

Fa carico al titolare del centro privato per la produzione di selvaggina l'eventuale riduzione degli animali predatori, previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale.

Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del centro privato o a quelle circostanti in possesso del titolare del centro privato.

La selvaggina prodotta nei centri privati è acquistata con diritto di prelazione dalle amministrazioni pubbliche ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

Entro il mese di giugno di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano ai centri privati il proprio fabbisogno di selvaggina.

Nei centri privati di produzione di selvaggina la caccia è vietata. Detti centri privati sono segnalati da tabelle recanti la scritta «Centro privato di produzione di selvaggina - Divieto di caccia» disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Art. 9.

Revoca del centro privato per la produzione della selvaggina

L'autorizzazione di centro privato per la produzione di selvaggina può essere revocata con effetto immediato quando risulti:

a) che il titolare non osservi le disposizioni di legge ovvero dell'atto di autorizzazione;

b) che il titolare nella destinazione della selvaggina prodotta nel centro privato non rispetti la prelazione a favore delle pubbliche amministrazioni;

c) che il centro privato non svolga attività per due anni consecutivi;

d) che il titolare eserciti o faccia esercitare la caccia nel centro privato

L'atto di revoca viene notificato al concessionario il quale ha facoltà di proporre proprie deduzioni all'amministrazione provinciale entro sessanta giorni.

L'amministrazione provinciale, sentito il concessionario, decide in merito.

Art. 10.

Aziende faunistico-venatorie

L'amministrazione provinciale, scaduti i termini di cui al primo comma dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nel rispetto del piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche, può, sentito l'Istituto nazionale di Biologia della selvaggina, autorizzare la istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla grossa selvaggina europea: capriolo (capreolus capreolus), cervo (cervus elephes), daino (dama dama), muflone (ovis musimon), alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonchè alla tipica fauna regionale: coturnice (Alectoris graeca graeca), lepre (lupus europeus), pernice rossa (alectoris rufa) e starna (perdix perdix).

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentire l'irradiamento e la sosta.

Nelle aziende faunistico-venatorie è autorizzata la caccia soltanto ed esclusivamente secondo piani di abbattimento elaborati dal concessionario nell'osservanza dei modelli-tipo predisposti dalla giunta regionale ed approvati dal consiglio regionale. I suddetti piani di abbattimento devono essere approvati dalla amministrazione provinciale competente, sentito il parere dei comuni dell'area faunistica interessati per territorio. Nelle aziende faunistico-venatorie è vietata la caccia alla selvaggina migratoria; è fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie ricadenti nelle zone umide e vallive dove la caccia alla migratoria è consentita limitatamente ai palmipedi e trampolieri previsti dal calendario venatorio.

I modelli fanno riferimento ai seguenti parametri:

caratteristiche ambientali;

indirizzo faunistico;

carico ottimale di specie selvatiche per unità di superficie;

durata della concessione;

la cattura di specie stanziali per la produzione e la tutela delle quali è concessa l'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria ai fini di cessione o di conferimento per il ripopolamento. Detta cattura deve esercitarsi su soggetti riprodottisi allo stato naturale;

superficie dell'azienda faunistico-venatoria;

strutture produttive delle specie selvatiche in ordine alle quali è data la concessione.

I modelli tipo precisano altresì le specie e le qualità dei capi riprodottisi allo stato naturale, da catturarsi dal concessionario e da conferire ogni anno all'amministrazione provinciale competente, gli obblighi di ripopolamento e le modalità di abbattimento opportuni per il conseguimento delle finalità naturalistiche proprie delle aziende

La superficie complessiva delle aziende faunistico venatorie non può superare il 5% del territorio agro-forestale della provincia, la superficie di una azienda faunistico-venatoria non può essere inferiore ai 400 Ha.

Le aziende faunistico-venatorie non possono essere contigue; fra loro deve intercorrere la distanza di m 1000, uguale distanza deve essere rispettata con i confini di strutture faunistiche pubbliche o private in atto al momento della costituzione dell'azienda faunistico-venatoria.

La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti all'interno delle aziende faunistico-venatorie è affidata oltre che alle guardie dipendenti all'azienda medesima, agli agenti di vigilanza di cui all'art. 35 della presente legge.

Le aziende faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti, oltre il nome delle aziende la scritta «Azienda faunistico-venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati» disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Art. 11.

Procedure per la concessione di azienda faunistico-venatoria

La concessione delle aziende faunistico-venatorie è accordata per un periodo non inferiore a tre o non superiore a sei anni ed è rinnovabile.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione provinciale corredata dai seguenti documenti:

a) mappa catastale in triplice copia dell'area che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria con i numeri catastali dei terreni interessati; la carta deve essere accompagnata da un elenco del quale a fianco di ciascun numero siano indicati le colture e l'estensione dei terreni, nonchè il proprietario o possessore corrispondente;

b) atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

c) piano di assestamento faunistico-venatorio; detto piano viene aggiornato annualmente a cura del concessionario e trasmesso alla amministrazione provinciale entro il 30 aprile per essere concordato e approvato entro il 30 giugno.

Qualora nell'azienda faunistico-venatoria siano compresi terreni di più proprietari o possessori di terreni confinanti, alla domanda di concessione devono essere aggiunti i seguenti documenti:

a) atti da cui risulti il consenso dei proprietari o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda faunistico-venatoria con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi. Tali atti debbono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata della concessione;

b) atto di nomina del direttore in cui siano determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, senza necessità del corredo

della documentazione indicata ai precedenti commi, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda.

Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo e alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno della concessione.

Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso avverso il mancato rinnovo, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione, sino alla definitiva decisione del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per la identificazione di essa, il numero degli agenti di vigilanza e l'entità delle tasse ettariali da corrispondere.

Il piano di abbattimento e gli obblighi di ripopolamento e di conferimento predisposti secondo le modalità di cui alla presente legge, vengono trasmessi al concessionario contestualmente ai provvedimenti di concessione o rinnovo.

Art. 12.
Revoca di azienda faunistico-venatoria

La concessione di azienda faunistico-venatoria è revocata dalla amministrazione provinciale, quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del provvedimento di concessione.

In luogo del provvedimento di revoca della concessione, l'amministrazione provinciale, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può comminare al concessionario il pagamento alla tesoreria regionale di una somma fino alla tassa ettoriale di concessione:

a) quando in parte manchino o non siano mantenute, in buone condizioni di visibilità e leggibilità, le tabelle perimetrali;

b) quando il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione dell'azienda in concessione

Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine stabilito, è disposta la revoca.

Trascorsi sessanta giorni dal provvedimento di revoca, l'amministrazione provinciale può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la selvaggina catturabile.

Il prelievo di selvaggina può essere effettuato anche nel caso di rinuncia alla concessione

Art. 13.
Aree a regolamento specifico

L'amministrazione provinciale su proposta dei comuni o sentito il loro parere può istituire ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per la caccia agli ungulati e alle specie acquatiche, aree di caccia a regolamento specifico per la gestione delle attività rivolte a un uso razionale del territorio anche a fini faunistici e venatori. Tali aree, vengono ubicate di massima nelle zone vallive, nelle zone umide, nelle zone classificate montane, nelle zone ad agricoltura svantaggiata. Esse non possono superare nel complessivo 10% della superficie agricola e forestale, provinciale.

L'accesso all'area di caccia a regolamento specifico è consentito a tutti i cacciatori che ne fanno domanda sulla base del regolamento di gestione.

Le aree e regolamento specifico hanno una durata massima di sei anni e seno rinnovabili.

La deliberazione istitutiva dell'area a regolamento specifico è pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio.

Avverso tale deliberazione, i proprietari e conduttori dei terreni soggetti all'esercizio di caccia possono proporre opposizioni in carta semplice all'amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, l'amministrazione provinciale provvede in merito alla costituzione delle aree, decidendo anche sulle opposizioni presentate.

Art. 14.
Gestione delle aree a regolamento specifico

La gestione delle aree di caccia a regolamento specifico è affidata ai comuni singoli o associati che possono avvalersi, per la gestione delle strutture, di associazioni venatorie e di associazioni agricole interessate per territorio.

Qualora in dette aree l'ente gestore per particolari forme di caccia debba istituire strutture o adottare iniziative necessarie al funzionamento dell'attività venatoria, può esigere un contributo finanziario dai cacciatori ammessi.

L'amministrazione provinciale contestualmente alla istituzione di aree di caccia a regolamento specifico approva su proposta dei comuni o sentito il loro parere:

1) il piano faunistico-venatorio relativo all'area da vincolare comprendente:

a) l'indicazione delle strutture produttive necessarie al buon funzionamento dell'area e al mantenimento di un adeguato livello di selvaggina, l'indicazione degli interventi di ripristino e tutela dell'ambiente con particolare riferimento al contenimento dei danni che potrebbero essere arrecati alle colture dalle specie selvatiche o dall'esercizio venatorio e alla sosta della selvaggina migratoria;

b) l'organizzazione della vigilanza;

2) il regolamento di gestione che dovrà essere conforme al regolamento tipo approvato dal consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale dovranno essere comunque fissati:

a) le limitazioni di caccia relativamente alle specie e modi, con particolare riferimento agli ungulati ed alle specie acquatiche;

b) il numero massimo di cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria, comunque non inferiore ad uno ogni dieci Ha per ogni giorno di caccia;

c) i criteri di ammissione che devono consentire, anche mediante l'applicazione di turni, l'accesso di tutti i richiedenti;

d) le modalità di presentazione delle richieste di ammissione;

e) il contributo finanziario a carico di ogni partecipante.

Nei giorni in cui non è consentita la caccia alle specie acquatiche e agli ungulati, l'accesso all'area a regolamento specifico è consentito a tutti i cacciatori per la caccia alle altre specie di selvaggina previste dal calendario venatorio.

Le aree a regolamento specifico sono delimitate da tabelle recanti la scritta « Area faunistica n. . . Area a regolamento specifico », disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

I danni recati alle colture dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno delle aree a regolamento specifico vengono risarciti dagli enti gestori.

Art. 15.
Aree per l'addestramento dei cani

Le associazioni venatorie e gruppi cinofili possono chiedere ai comuni singoli o associati di delimitare aree, idonee per specifiche condizioni ambientali agli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani delle razze da caccia, anche nel periodo in cui la caccia non è consentita.

L'autorizzazione che fissa i tempi di esercizio nonchè le misure di salvaguardia dell'agricoltura e della selvaggina è subordinata al consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

Il regolamento di esercizio delle aree predette è sottoposto ad approvazione dell'amministrazione comunale.

Analogamente possono essere autorizzate aree di addestramento anche con sparo in cui utilizzare quaglie di allevamento.

Le aree di addestramento con sparo devono essere costituite a distanza dai centri abitati tale da non recare turbativa alla occupazione e al riposo delle persone.

Durante l'allenamento, l'addestramento e le prove dei cani su quaglie con sparo deve essere assicurata la presenza di almeno un agente o di una guardia volontaria.

L'irregolare gestione o le violazioni del regolamento comportano la decadenza dell'autorizzazione.

Le associazioni venatorie e i gruppi cinofili che gestiscono tali zone, provvedono alla cartellazione perimetrale con tabelle recanti la scritta « Area di addestramento cani » e l'indicazione dell'associazione o del gruppo cinofilo disposto ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Nel caso in cui il bacino dell'utenza dell'area abbia dimensione regionale le autorizzazioni relative vengono adottate dalla giunta regionale d'intesa con le provincie e i comuni interessati.

Art. 16.
Tabelle di segnalazione

Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30 con scritta nera sul fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, su pali o alberi tinteggiati di bianco ad un'altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e in modo che da una tabella siano visibili due contigue.

Esse devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 30 metri.

Le tabelle perimetrali di segnalazione di divieto di caccia debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 17.
Selvaggina ed attività venatoria

Agli effetti dell'esercizio venatorio sono considerati selvaggina gli uccelli e i mammiferi, di cui sia consentita la caccia, viventi in libertà eccettuati i ratti, le talpe, le arvicole e i topi propriamente detti.

La selvaggina in quanto ne sia consentita la caccia, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura, ovvero l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento.

Sono particolarmente protetti:

aquile, cicogne, fenicotteri, foca monaca, gru, gufo reale, lupo, orsi, vulturidi, stambecco, camoscio, camoscio d'Abruzzo e altri ungulati di cui il calendario venatorio non consenta la caccia.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina, con armi, arnesi o altri mezzi destinati all'uccisione o alla cattura della stessa.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione e la cattura di selvaggina compiuta in qualsiasi modo, a meno che essa non sia avvenuta per cause di forza maggiore o fortuitamente.

Art. 18.
Esercizio della caccia

L'esercizio venatorio può essere esercitato da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i minimi di legge.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale che autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

Il tesserino, di cui al comma precedente, è predisposto dalla giunta regionale e rilasciato gratuitamente tramite il comune nel quale il cacciatore è residente previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di licenza di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

Il tesserino è personale e contiene, oltre alle norme per l'uso, appositi spazi nei quali il cacciatore dovrà annotare:

le giornate di caccia;
il numero dei capi di selvaggina abbattuti.

Il comune compila l'elenco dei cacciatori ai quali rilascia il tesserino.

Art. 19.
Licenza di caccia

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame, da sostenere dinanzi ad una commissione nominata dalla giunta regionale in ciascun capoluogo di provincia.

La commissione di cui al comma precedente ha sede presso l'amministrazione provinciale e rimane in carica per tre anni e comunque sino all'insediamento della nuova commissione.

La commissione è presieduta da un dipendente dell'amministrazione regionale di livello non inferiore al sesto ed è composta da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti esperti nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

Ha funzioni di segretario della commissione un dipendente dell'amministrazione provinciale. In caso di assenza del presidente le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano.

L'esame non può essere effettuato in caso di assenza di uno degli esperti nelle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dell'amministrazione provinciale.

Lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

Il consiglio regionale stabilisce con specifico regolamento le modalità per lo svolgimento dell'esame.

Art. 20.
Calendario venatorio

L'esercizio della caccia è consentito tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto e termina il 10 marzo dell'anno successivo.

Sono cacciabili ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le specie indicate nei periodi sottospecificati:

1) dal 18 agosto al 31 dicembre:

quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopelia turtur);
calandro (Anthus campestris);
prispolone (Anthus trivialis);
merlo (Turdus merula);

2) dal 18 agosto al 28 febbraio:

germano reale (Anas platyrhynchos);
folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
passera mattugia (Passer montanus);
alzavola (Anas crecca);
canapiglia (Anas strepera);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aytya efrina);
chiurlo (Numenius arquata);
pittima minore (Limosa lapponica);
pettegola (Tringa totanus);
combattente (Philomachus pugnax);

3) dal 18 agosto fino al 10 marzo:

passero (Passer italiae);
passera oltremontana (Passer demesticus);
storno (Sturmus vulgaris);
porciglione (Rallus acquaticus);
fischione (Anas penelope);
codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula);
moretta (Aythya fuligula);
beccaccino (Capella gallinago);
colombaccio (Columba palumbus);
frullino (Lymnocryptes minimus);
donnola (Mustela nivalis);
volpe (Vulpes vulpes);
piviere (Charadrius apricarius);

4) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
lepre comune (Lepus europaeus);
capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus hippelaphus);
daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon);

uccelli:

coturnice (Alectoris graeca);
fagiano di monte (Lyrurus tetrx);
pernice rossa (Alectoris rufa);
strana (Perdix perdix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fringuello (Fringilla coelebs);
pispola (Anthus pratensis);
peppola (Fringilla montrifringilla);
frosone (Coccothraustes coccotraustes);
strillozzo (Emberiza calandra);
colino della Virginia;
verdone (Chloris chloris);
fanello (Carduelis cannabina);
spioncello (Anthus spinoletta);

5) dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio:

beccaccia (Scolapax rusticola);
tottavilla (Lullula arborea);
cesena (Turdus pilaris);

6) dalla terza domenica di settembre al 10 marzo:

cappellaccia (Galerida cristata);
allodola (Alauda arvensis);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
taccola (Colerus monedula);
corvo (Corvus frugilegus);
cornacchia nera (Corvus corone);
pavoncella (Vanellus vanellus);

7) dal primo novembre al 31 gennaio:

cinghiale (Sus scrofa).

Il consiglio regionale su proposta della giunta approva e pubblica entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale recante disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.

Per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni, anche riduttive rispetto alle previsioni della presente legge per l'esercizio venatorio.

Per il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e la prima domenica di novembre, il calendario venatorio può prevedere solo per la caccia alla selvaggina migratoria, la utilizzazione anche continua di giornate di caccia complessivamente a disposizione di ogni titolare di licenza di caccia, salvo l'interruzione nei giorni di martedì e venerdì.

Le amministrazioni provinciali, sentiti i comuni entro il 15 giugno di ogni anno, provvedono a determinare le aree dove, nel periodo compreso fra il 18 agosto e la terza domenica di settembre e successivamente al 31 dicembre non è consentita la caccia vagante e l'uso del cane.

Le amministrazioni provinciali determinano altresì le aree precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani nel periodo intercorrente fra il 1° agosto e il giovedì precedente la terza domenica di settembre pubblicando i relativi elenchi.

L'orario giornaliero per l'addestramento e allevamento dei cani è indicato nel calendario venatorio.

Titolo IV
CONTROLLO DELLA FAUNA E DIVIETI

Art. 21.
Mezzi di caccia

La caccia può essere esercitata con l'uso di fucile di calibro non superiore al 12: con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi. E' consentita la carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

E' consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, ed una o due canne rigate di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

E' inoltre consentito:

usare l'arco;
usare la civetta (Athene noctua) quale zimbello per la caccia agli alaudidi;
usare il germano di allevamento come richiamo;
servirsi dell'ausilio dei cani;
usare fischi e richiami a bocca o manuali.

E' vietato:

usare armi ad aria compressa o gas compressi;
cacciare a rastrello in più di tre persone;
utilizzare, a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
usare arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
usare panie o panioni, sia fissi che vaganti;
cacciare da veicoli a motore, o da natanti a motore ovvero a rimorchi di natanti a motore e da aeromobili;
cacciare in mare;
usare il vischio e altra sostanza di analogo effetto;
usare sostanze venefiche o comunque tossiche, qualora possano risultare letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
usare mezzi elettrici per l'abbattimento diretto di selvaggina, mezzi luminosi atti ad abbagliarla per catturarla o ucciderla e le insidie notturne;
usare richiami vivi all'infuori delle specie e per i tempi stabiliti per la caccia nel calendario venatorio o fissati nel regolamento per la cattura di volatili con reti;
usare richiami acustici a funzionamento elettronico, elettromeccanico, o di altro tipo, muniti o no di amplificatori del suono;
usare armi munite di silenziatore;
usare richiami accecanti;
usare munizione spezzata per la caccia alle speci ungulate;
usare esche o bocconi avvelenati;
usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma, il beccaccino;
fare la posta alla beccaccia.

Art. 22.
Appostamenti

Costituisce appostamento di caccia ogni preparazione di sito destinato all'esercizio venatorio con o senza richiami.

Chiunque intenda costituire un appostamento fisso ovvero costruito con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione di caccia il cui uso sia riservato al titolare o a chi da esso autorizzato, deve munirsi del consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo.

Gli appostamenti che non hanno le caratteristiche del comma precedente sono da considerarsi temporanei.

E' fatto divieto d'impiantare appostamenti temporanei a distanza minore di mt. 100 dal perimetro di aree dove la caccia sia vietata; la distanza è aumentata a mt. 400 per gli appostamenti fissi. Tali norme non si applicano ai fondi chiusi.

Tutti i terreni tranne in quelli boschivi, devono essere liberati dagli appostamenti temporanei a cura dei fruitori al termine della giornata venatoria.

In prossimità di appostamenti fissi destinati alla caccia ai palmipedi e ai trampolieri non possono essere impiantati altri appostamenti fissi a distanza inferiore a mt. 400.

Gli appostamenti fissi per la caccia al colombaccio con richiami vivi dovranno rispettare una distanza minima tra di loro di mt. 700.

La distanza fra due appostamenti di caccia non può essere inferiore a mt. 100.

I limiti di distanza di cui ai comma precedenti non si applicano agli appostamenti fissi i cui titolari abbiano ottenuto regolare autorizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In caso di scadenza o di decadenza dell'autorizzazione per qualsivoglia motivo le eventuali autorizzazioni successive devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni e pertanto ad esse si applicano i limiti di distanza previsti dal presente articolo.

E' vietato l'impianto di appostamenti sui valichi montani ed entro un raggio di mt. 1000 intorno ad essi.

Le amministrazioni provinciali provvedono, entro il mese di giugno di ogni anno, a determinare i valichi montani di cui al comma precedente, sulla base della quota altimetrica (900 mt.s/m.) e della rilevazione di transito abbondante e continuativo di fauna migratoria.

Le amministrazioni provinciali su proposta o sentiti i comuni dell'area faunistica interessata per territorio possono altresì determinare zone collinari nelle quali non è consentita la caccia da appostamento fisso.

Fatti salvi i presupposti di cui ai comma precedenti gli appostamenti fissi sono autorizzati annualmente dalla amministrazione provinciale, dietro presentazione di domanda corredata dal consenso di cui al comma precedente di mappa illustrante l'area nella quale l'appostamento viene collocato e di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

L'autorizzazione permette la costruzione di un impianto sul quale viene apposta una tabella fornita dall'amministrazione provinciale recante la scritta «Appostamento fisso di caccia n...».

Gli appostamenti fissi sono annotati su registro a cura della amministrazione provinciale competente per territorio.

Art. 23.

Giornata venatoria - Caccia in aree innevate o ghiacciate

E' vietato l'esercizio venatorio dal tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo i casi specificatamente previsti dalla presente legge. La Regione nell'emanazione del calendario venatorio determina l'ora legale d'inizio della caccia.

Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un'ora dopo l'orario di caccia.

E' fatto divieto di cacciare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto da neve, e comunque a distanza inferiore a mt. 300 dalle superfici innevate.

E' inoltre vietata la caccia ai palmipedi e trampolieri in specchi o corsi d'acqua, paludi o stagni coperti da ghiaccio.

Art. 24.

Catture e utilizzazioni di fauna selvatica a scopo scientifico, amatoriale o di ripopolamento

Il presidente della giunta regionale può autorizzare sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la cattura e la utilizzazione di esemplari di specie selvatiche e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

La cattura può essere accordata anche in aree e tempi vietati.

Il decreto di autorizzazione deve prevedere, oltre ai tempi, i modi e gli attrezzi consentiti per il prelievo.

Il presidente della giunta regionale su richiesta dei comuni, corredata di parere favorevole dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare in qualsiasi tempo, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento, in tutti quei territori vietati alla caccia nei quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni.

La cattura di volatili a scopo amatoriale è disciplinata con regolamento approvato dal consiglio regionale.

Art. 25.

Divieti di caccia e controllo di specie selvatiche

I comuni possono limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. I provvedimenti relativi sono pubblicati a cura dei comuni.

Per motivi urgenti di protezione o di sicurezza nei confronti di impianti o colture, gli stessi comuni possono fare intervenire il personale di vigilanza venatoria, per attuare i provvedimenti di controllo della selvaggina cacciabile ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ritenuti opportuni.

I comuni autorizzano altresì la cattura e l'abbattimento di passeri e storni, dove ciò appaia indispensabile per le esigenze dell'agricoltura.

Tali operazioni possono essere eseguite oltrechè da dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria da persone nominativamente indicate nell'atto di autorizzazione d'intesa con i proprietari dei terreni.

Le catture e gli abbattimenti sono disposti anche in periodo di caccia chiusa, limitatamente al tempo in cui i passeri e gli storni possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti.

Le catture e gli abbattimenti di cui al secondo e terzo comma possono aver luogo anche in ore e con mezzi normalmente vietati; la relativa autorizzazione ne precisa le modalità e determina l'utilizzazione degli animali catturati o abbattuti.

In periodo di caccia aperta agli agenti addetti alle eventuali operazioni di riduzione dei predatori possono essere affiancati cacciatori di riconosciuta abilità e specializzazione nominativamente autorizzati dal comune.

Le amministrazioni provinciali possono altresì autorizzare, in circostanze eccezionali anche in periodi di caccia chiusa, agenti di vigilanza o persone nominativamente indicate all'abbattimento di specie cacciabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che arrechino danni ad altre specie o alle colture determinandone anche l'utilizzazione.

L'uccisione e la cattura di animali che rechino danno alla selvaggina è consentita agli agenti di vigilanza e alle guardie di cui all'art. 35 anche nelle ore notturne, con il fucile e con gli altri mezzi indicati dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 26.

Sorveglianza sui mezzi di cattura

La sorveglianza sui mezzi di cattura nelle oasi di protezione, nelle aziende per la produzione di selvaggina e nelle zone di ripopolamento e cattura, può essere demandata dai comuni singoli o associati a persone di riconosciuta specializzazione.

Art. 27.

Divieti speciali di caccia

Ferme restando le disposizioni dell'art. 703 del codice penale e dell'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, l'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di mt. 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

E' parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia a canna liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palle, nonchè in direzione di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

Nell'attraversamento delle zone indicate nel primo comma è consentito il trasporto di armi da fuoco cariche solo se in posizione di sicurezza.

E' in ogni caso vietato il trasporto di armi da fuoco cariche, anche se in posizione di sicurezza all'interno di centri abitati ed a bordo di veicoli di qualsiasi genere.

Nel periodo di chiusura della caccia è vietato il trasporto di armi almeno che esso avvenga per giustificato motivo o che il fucile sia smontato o chiuso in busta o in altro involucro idoneo. Tale disposizione si applica anche in periodo di caccia aperta nei centri per la produzione di selvaggina, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione, anche in caso di attraversamento lungo le strade di uso pubblico.

Art. 28.

Tutela delle uova e dei piccoli nati

Sono vietate sia la presa che la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte purchè ne dia sollecito avviso all'amministrazione provinciale o al comune.

Per motivi di protezione di selvaggina minacciata da operazioni colturali, i comuni possono far intervenire il personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Fuori dei centri per la produzione di selvaggina e negli allevamenti di cui all'art. 32, salvo autorizzazione del comune, è fatto divieto di detenere selvaggina viva appartenente alle seguenti specie: cervo, starna, capriolo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, lepre comune, muflone, fagiano, pernice rossa e coturnice.

Chiunque venga in possesso di selvaggina contrassegnata deve trasmettere i contrassegni indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o all'amministrazione comunale di residenza che provvederanno a informare il predetto Istituto.

Art. 29.
Fondi chiusi

L'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

L'esistenza di fondi chiusi deve essere comunicata all'atto della costituzione al comune o ai comuni nel cui territorio ricadono.

I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai comma precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, sono autorizzate o effettuate direttamente, da parte dei comuni gestori dell'area faunistica, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione al comune affinchè sia possibile catturare la selvaggina ivi esistente ai fini di ripopolamento.

Art. 30.
Divieti di caccia per la tutela della produzione, delle persone e dei luoghi

La caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione è vietata, quando possa arrecare danni efffettivi alle colture.

Sono da ritenersi danneggiabili in attualità di coltivazioni: gli orti, le coltivazioni floreali, i vivai, i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a 3 anni e i vigneti specializzati fino al raccolto.

A tal fine il proprietario o conduttore può apporre a salvaguardia di tali colture tabelle recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - Colture in atto, fino al ...».

Per altre colture specializzate soggette a danneggiamento i conduttori dei terreni dovranno apporre, a salvaguardia delle colture previa autorizzazione del comune, tabelle recanti la scritta: «Divieto di caccia - Colture in atto fino al ...» da collocarsi nei modi di cui all'art. 16 della presente legge.

E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville, parchi destinati ad uso pubblico e privato e nei terreni destinati ad impianti sportivi nei parchi regionali e riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

E' parimenti vietato l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa della Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano monumenti nazionali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta: «Zona militare o monumento nazionale - Divieto di caccia».

La caccia è vietata nei terreni vallivi, paludosi ed in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, quando il possessore, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, vi apponga tabelle perimetrali recanti la scritta: «Valle da pesca - Divieto di caccia».

I comuni hanno facoltà di vietare la caccia, anche per periodi limitati di tempo, in quelle aree dove, per ragioni turistiche o climatiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano in qualche modo pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumità.

I divieti di cui ai precedenti comma sono segnalati con tabelle recanti la scritta: «Divieto di caccia fino al .....» poste ai sensi dell'art. 16 e all'imbocco di tutti gli accessi, compresi i sentieri.

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31.
Detenzione di selvaggina

La detenzione a scopo di commercio di selvaggina viva, è subordinata a specifica autorizzazione del comune. Sono vietati la detenzione e il commercio di selvaggina autoctona catturata o uccisa illegalmente.

I comuni autorizzano l'allevamento e la detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale.

Dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia è vietato commerciare selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Detto termine può essere prorogato, per non più di cinque giorni, dal comune su istanza degli interessati per permettere a questi di esaurire le scorte.

E' vietato commerciare beccacce comunque confezionate, nonchè uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni e i passeri e le allodole nel periodo in cui è consentita la caccia.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla selvaggina morta proveniente dall'estero.

Art. 32.
Allevamento di selvaggina ai fini alimentari

Ai fini dello sviluppo e dell'incremento di attività zootecniche alternative o integrative, in particolare per il recupero di potenzialità produttive in aree svantaggiate o in terreni scarsamente utilizzati, la Regione promuove iniziative tendenti alla incentivazione degli allevamenti di soggetti appartenenti a specie selvatiche per uso alimentare.

I soggetti allevati possono essere commerciati anche in periodo di caccia chiusa in deroga a quanto previsto all'art. 31 della presente legge.

Ogni soggetto deve essere munito di contrassegno predisposto dall'azienda e approvato dall'amministrazione comunale; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria, secondo le vigenti disposizioni sanitarie in materia alimentare.

Il titolare dell'allevamento è tenuto a dare notizia dell'inizio dell'attività all'amministrazione comunale nei quindici giorni precedenti l'inizio dell'attività stessa e a redigere su registro con pagine numerate e vistate dal comune i movimenti di capi segnalandone la provenienza e la destinazione.

Art. 33.
Introduzione di specie vive dall'estero

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

E' vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o a circhi equestri ed altri spettacoli, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 34.
Cani vaganti

I cani trovati a vagare nelle campagne debbono essere catturati dagli agenti di vigilanza.

I cani trovati nei centri per la produzione di selvaggina, zone di ripopolamento e cattura e oasi di protezione devono essere catturati; possono essere abbattuti, quando arrechino danno reale alla selvaggina e sempreché non ne sia possibile la cattura nè l'individuazione del proprietario.

I gatti inselvatichiti trovati a vagare a distanza superiore a 300 metri dell'abitato possono essere catturati o uccisi dagli addetti alla vigilanza o dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

I cani catturati ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, sono tenuti in custodia a cura del comune, verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento. Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorsi trenta giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimane di proprietà del comune che ne dispone liberamente.

I cani a guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

Art. 35.

Agenti di vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti dipendenti degli enti delegati dalla Regione, agli ufficiali, ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e naturalistiche riconosciute, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Le associazioni venatorie e naturalistiche hanno facoltà di chiedere ai termini della legge di pubblica sicurezza il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro andamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

Tali guardie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 250 del regolamento 5 giugno 1940, n. 635.

Gli agenti dipendenti dagli enti delegati esercitano, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, funzioni di polizia giudiziaria.

Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, qualora accertino anche a seguito di denuncia violazioni alla legge sulla caccia contestano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, primo comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, quando vi sia la possibilità, la violazione tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione è fatta annotazione nel verbale di riferimento di cui all'art. 28, quinto comma, della legge 24 dicembre 1977, n. 968.

I trasgressori, ovvero le persone obbligate in solido al pagamento della somma dovuta, possono ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 709, estinguere la propria obbligazione contravvenzionale nella misura ridotta pari al terzo del massimo della sanzione prevista dalla presente legge mediante versamento a favore del comune nel cui territorio è stata rilevata l'infrazione, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel primo comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati a cura del sindaco agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

In base al verbale di accertamento il sindaco, previo esame della sua fondatezza, emana l'ordinanza e la ingiunzione prevista nell'art. 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 36.

Poteri e compiti degli agenti

Nell'esercizio di vigilanza gli agenti e le guardie di cui al precedente articolo, possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione alle persone travate in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazioni di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 38 della presente legge gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), e *f*), dello stesso artcolo, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, provvedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, dei falchi e dei richiami vivi.

Se fra le cose soggette a sequestro si trovi selvaggina viva, gli agenti la consegnano al comune che provvede a liberarla in località adatta.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Art. 37.

Procedimento sanzionatorio

Alle infrazioni alle disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia di difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti e da quelle che disciplinano l'igiene e il commercio della selvaggina.

Le infrazioni vengono descritte in apposito verbale ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'amministrazione comunale nel cui territorio è accertata l'infrazione.

Copia del predetto verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore. In caso di rifiuto a riceverla il verbalizzante trasmette anche tale copia all'amministrazione comunale che ne dà comunicazione entro novanta giorni al contravventore.

Il contravventore può effettuare, entro sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notifica, il pagamento con effetto liberatorio, di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa ovvero può far pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della infrazione; successivamente a tale data l'amministrazione comunale, se ritiene fondato l'accertamento, definisce l'ammontare della sanzione.

Qualora il trasgressore non abbia ottemperato alla oblazione, di cui al precedente comma, l'amministrazione comunale, sentito l'interessato nel caso di proposta discritti difensivi, definisce l'ammontare della sanzione e ne dà comunicazione al responsabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale viene allegata copia del verbale delle contravvenzioni.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente mediante versamento all'amministrazione comunale della somma indicata.

Quando non sia stato effettuato il pagamento entro i termini prescritti l'amministrazione comunale ingiunge all'obbligato con apposito atto da notificare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, entro il termine ultimo previsto per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinanzi alla autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 3 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall'amministrazione comunale e destinate alla gestione dell'area faunistica cui il comune è territorialmente interessato.

La proposta di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione di licenza di caccia, viene formulata, ai sensi dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dall'amministrazione comunale nel cui territorio è avvenuta l'infrazione e trasmessa al questore del luogo di residenza del trasgressore che provvede a tale sospensione, o revoca o esclusione definitiva dalla concessione.

Nel caso di ablazione della sanzione amministrativa le armi e i mezzi di caccia sequestrati con le modalità di cui all'art. 36, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza, vengono dissequestrati previa dimostrazione dell'istinzione delle sanzioni amministrative.

Art. 38.

Sanzioni

Per la violazione alle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione dalla concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 18; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodo non consentito o in zona in cui sussiste il

divieto di caccia; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 17;

e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza e la esclusione definitiva, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale;

h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino;

i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisce il documento entro otto giorni al comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione;

l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente art. 28, ultimo comma;

m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la selvaggina introdotta dall'estero;

n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 16 della presente legge e la sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) in caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente legge, ad effettuare immissioni di selvaggina al fine di ricostruire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di selvaggina e le modalità di immissione vengono determinate dal comune;

p) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi destini a ripopolamento specie selvatiche allevate ai fini alimentari di cui all'art. 32 della presente legge;

q) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

Al fine di valutare i casi di recidiva relativamente alle infrazioni di cui al presente articolo, ad ogni cacciatore in possesso della licenza viene distribuito, gratuitamente a cura del comune di residenza, un allegato alla licenza di caccia nel quale, vengono trascritte, a cura del comune irrogante, la sanzione e le infrazioni compiute dal titolare che siano soggette a recidiva.

Di tali sanzioni viene data tempestiva notizia al comune di residenza del contravventore, affinchè in caso di smarrimento dell'allegato sia possibile rilasciarne copia completa delle eventuali segnalazioni.

La predisposizione e la stampa dell'allegato viene effettuata dalla giunta regionale.

Art. 39.

Fondo di tutela delle produzioni agricole

Il fondo di tutela delle produzioni agricole, di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene ripartito dalla giunta regionale tra i comuni entro il mese di giugno di ogni anno in rapporto, di norma, alla superficie agraria e su conforme parere del comitato di gestione del fondo medesimo.

Le domande di indennizzo per danni alle colture in atto sono presentate ai comuni corredate possibilmente di prove testimoniali e fotografiche dell'avvenuto danneggiamento; i comuni provvedono entro dieci giorni dal ricevimento della domanda alle verifiche del caso, anche mediante sopralluogo.

La liquidazione degli indennizzi sarà valutata in rapporto alle colture in atto e all'entità del danno accertato.

La liquidazione viene effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le somme eventualmente residue vengono utilizzate dai comuni singoli o associati per iniziative di riequilibrio faunistico.

Non sono ammessi a indennizzo i danni causati da specie animali nei fondi chiusi, o in aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone nonchè quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela e la produzione faunistica o l'attività venatoria, in aree boschive o comunque in divieto di caccia.

Non sono altresì ammessi a indennizzo i danni, non altrimenti risarcibili imputabili all'esercizio della caccia esercitata al di fuori del periodo in cui la caccia è consentita dal calendario venatorio.

Il comitato di gestione del fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è costituito con deliberazione del consiglio regionale.

Titolo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 40.

Tasse per l'esercizio venatorio

I provvedimenti amministrativi per l'esercizio venatorio sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità stabilite dalla legge regionale 25 settembre 1979, n. 54 (atti del consiglio).

Art. 41.

Tariffe per l'esercizio venatorio

Il titolo II della tariffa annessa alla legge regionale 25 settembre 1979, n. 54 (A.C.) è così modificato:

Numero d'ordine 15

Licenza di appostamento di caccia:

a) fisso	L.	20.000
b) fisso ai colombacci	»	40.000
c) fisso ai palmipedi	»	180.000
d) aree allegate artificialmente per appostamenti fissi ai palmipedi, per ogni ettaro	L.	10.000

Numero d'ordine 16

Concessione di costituzione di:

1) riserva di caccia, per ogni ettaro:		
tassa di rilascio	L.	8.000
tassa annuale	»	8.000
2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro:		
tassa di rilascio	L.	8.000
tassa annuale	»	2.000
3) centri privati di produzione di selvaggina per ogni ettaro		
tassa di rilascio	L.	8.000
tassa annuale	»	2.000

Art. 42.

Mezzi finanziari

Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio vengono destinate agli interventi previsti dalla presente. A tal fine, nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 1980, sono istituiti, nella parte « Spesa » i seguenti capitoli:

Cap. 35620. — Fondo per la tutela delle produzioni agricole . . . . . p.m.

Cap. 35640. — Fondo da riportare fra i comuni per la gestione delle aree faunistiche e l'esercizio delle funzioni delegate . . . . . p.m.

Cap. 35650. — Fondo da ripartire fra le provincie per l'esercizio delle funzioni delegate . . . . . p.m.

Cap. 35680. — Fondo e disposizione della giunta per interventi di tutela e incremento delle risorse faunistiche, recupero delle risorse ambientali, per studi e ricerche e

per attività di educazione e propaganda per la difesa della fauna e dell'ambiente, per contributo a enti ed associazioni per iniziative analoghe nonchè per compiti della giunta regionale . . . . p.m.

La giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 1980, ripartisce le somme riscosse nel cap. 00200 «Tassa sulle concessioni regionali», a titolo di tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio fra i diversi interventi indicati nel comma precedente. Parte delle somme possono essere destinate, con lo stesso provvedimento, alla copertura delle spese di funzionamento istituzionale. I mezzi finanziari assegnati ai comuni per la gestione delle aree faunistiche e l'esercizio delle funzioni delegate sono dipartiti con le seguenti modalità:

60% in rapporto alla superficie del territorio agricolo e forestale;

10% in rapporto alla popolazione residente;

30% in rapporto all'indirizzo faunistico.

I fondi attribuiti agli enti delegati possono essere utilizzati anche per la istituzione di centri pubblici e per l'incentivazione di centri privati di produzione di selvaggina.

Art. 43.

Norme transitorie e finali

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le leggi regionali 4 luglio 1974, n. 35, 27 agosto 1974, n. 51, 30 maggio 1975, n. 64, 5 settembre 1978, n. 60, nonchè le norme del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, dove non espressamente richiamate.

Per quanto non previsto dalla presente legge vigono le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le concessioni in atto di riserva di caccia, di cui all'art. 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sono regolamentate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le amministrazioni provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina tenuto conto della peculiarità e della importanza del patrimonio faunistico presente, possono rinnovare le concessioni di riserva di caccia giunte a scadenza. Tali rinnovi sono subordinati a disciplinare predisposto dalla amministrazione provinciale interessata, nel quale dovrà essere previsto:

il divieto di caccia alle specie migratorie;

la possibilità di cattura, a cura delle amministrazioni provinciali, di selvaggina eventualmente eccedente da utilizzare per ripopolamento;

la selvaggina da mettere a disposizione per il ripopolamento;

la predisposizione di ambienti idonei per la sosta, per l'alimentazione, il rifugio e la riproduzione della selvaggina;

il numero degli agenti addetti alla vigilanza;

il divieto di recinzioni che impediscono il libero movimento della selvaggina.

Nelle riserve di caccia si applicano le limitazioni di tempo di specie, e di numero di capi di selvaggina da abbattere previste dal calendario venatorio.

I rinnovi di concessione di riserva possono essere revocati quando il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla presente legge o dallo specifico disciplinare.

Per il rinnovo delle concessioni le amministrazioni provinciali si atterranno alla normativa del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge. Alle infrazioni compiute nelle riserve di caccia si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della presente legge.

Per l'anno finanziario 1979, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la stessa spesa e con le stesse finalità di cui all'art. 52 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35.

I mezzi finanziari assegnati per l'esercizio finanziario 1979 agli enti delegati sono ripartiti con le stesse modalità di cui all'art. 53 e seguenti della citata legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, e successive modificazioni.

Fino al 31 marzo 1981 il territorio regionale può essere amministrato ai fini faunistico venatorio secondo gli ambiti territoriali individuati con la deliberazione del consiglio regionale n. 394 del 19 luglio 1977 e nelle forme previste dalla legge regionale 4 luglio 1977, n. 35, e successive modificazioni.

Entro tale termine gli ambiti di gestione si dovranno adeguare alle disposizioni generali di suddivisione del territorio previste dal quinto comma dell'art. 2 della presente legge.

Il regolamento di cui all'art. 19 dovrà essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le attuali commissioni di esame continuano ad avere validità sino all'entrata in vigore di tale regolamento.

Sino all'approvazione di un nuovo regolamento in meteria di cattura di volatili di cui all'art. 24 della presente legge rimane in vigore il regolamento n. 4 del 9 agosto 1978 approvato dal consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 *febbraio* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 6 *marzo* 1980.

(5302)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 28.

Composizione delle commissioni d'esame da nominare per i concorsi interni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 6 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga all'art. 20 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, le commissioni d'esame da nominare per lo svolgimento dei concorsi interni previsti dall'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e dall'art. 39 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, sono composte:

a) di due consiglieri regionali o di due esperti designati dalla commissione consiliare bilancio e affari generali mediante voto limitato a un solo nome:

b) di due esperti designati dalla giunta regionale, dei quali almeno uno non appartenente al ruolo organico del personale regionale;

c) di un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I membri delle commissioni devono essere: un esperto in materie giuridico-amministrative e gli altri esperti nelle materie del posto messo a concorso. Gli esperti scelti fra i collaboratori regionali devono essere inquadrati in un livello retributivo non inferiore a quello del posto messo a concorso.

Il presidente deve essere un esperto in materie giuridico-amministrative ed è scelto fra i membri delle singole commissioni d'esame.

Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale, scelto anche fra il personale in servizio presso la Regione in posizione di comando e fra quello trasferito o collocato a disposizione in seguito a trasferimento di funzioni o scioglimento di enti.

Le commissioni sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali.

Se il concorso riguarda in tutto o in parte posti assegnati al consiglio regionale, il presidente è scelto sentito l'ufficio di presidenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 maggio 1980

TURCI

(4770)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 29.

Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - Anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 6 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale trasferito alla regione Emilia-Romagna in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di fine servizio e che non siano stati riscattati;

b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive, di cui è autorizzata l'istituzione a partire dall'esercizio finanziario 1980, le somme versate dagli enti a titolo di indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, al netto del prelevamento eventualmente disposto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, per oneri di riscatto ai fini dell'indennità-premio di servizio INADEL;

c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto secondo l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, una indennità premio di servizio per il periodo al quale si riferiscono le somme incamerate, pari a quella che sarebbe stata corrisposta dall'INADEL qualora fosse stata possibile la ricongiunzione dei servizi.

Art. 2.

Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare alla applicazione a suo favore della normativa di cui all'art. 1 della presente legge e optare per la riscossione della indennità accreditata dall'ente di provenienza, la quale sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

Art. 3.

Le norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni previste dal precedente art. 1, abbia cessato il servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo alla indennità premio di servizio erogata dall'INADEL e all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.

L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio da parte dei beneficiari di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di richiedere l'erogazione dell'acconto è estesa al personale già collocato a riposo o ai suoi eredi.

Le spese di rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei suoi eredi.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 126 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, previsto per l'esercizio 1980 in L. 210.000.000, relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 a tutto il 1979 e per la competenza 1980, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al cap. 85100 dello stesso esercizio.

Per gli anni successivi al 1980 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale interessato.

Alla erogazione degli acconti sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS, l'amministrazione regionale provvede a partire dall'esercizio finanziario 1980 con i fondi di un apposito capitolo di spesa da iscrivere sul bilancio di previsione fra le contabilità speciali — sezione 1ª — partite di giro —, dotato di uno stanziamento di L. 300.000.000, che per il futuro sarà annualmente determinato dalla legge di approvazione del bilancio, di importo pari al corrispettivo stanziamento di entrata da iscrivere fra le contabilità speciali — categoria 17ª — partite di giro, sul quale saranno riscossi i recuperi delle somme erogate in acconto al personale collocato a riposo.

Art. 7.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 07085. — Recupero delle somme erogate in acconto al personale collocato a riposo, sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS (c.n.i.) (titolo VI; categoria 17ª - partite di giro):

competenza . . . . L. 300.000.000
cassa . . . . » 300.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04150. — Oneri dipendenti dalla integrazione regionale della indennità premio di servizio INADEL e della indennità di buonuscita ENPAS, nonché del rimborso degli oneri di riscatto del periodo preruolo a favore di alcune categorie di personale regionale (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 2ª - settore 05 - programma 01 - rubrica 1ª) (classif. ISTAT: 01 - funz. normale; 01 - funz. propria; 01 - titolo 1°; 01 - classif. funzionale; 02 - classif. econ.; 01 - classif. per settori d'intervento; 01 - classif. econ. di 2° grado):

competenza . . . . L. 210.000.000
cassa . . . . » 210.000.000

Cap. 91060. — Erogazione di somme in acconto al personale collocato a riposo, sulla indennità premio di servizio INADEL e sulla indennità di buonuscita ENPAS (c.n.i.) (parte 3ª - contabilità speciali - sezioni 1ª partite giro) (classif. ISTAT: 04 - titolo 4°):

competenza . . . . L. 300.000.000
cassa . . . . » 300.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

competenza . . . . L. 210.000.000
cassa . . . . » 210.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 maggio 1980

TURCI

(4771)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 30.

Inquadramento nel ruolo dei comuni del personale già in servizio presso i disciolti patronati scolastici e loro consorzi e presso i disciolti enti comunali di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale già in servizio presso i disciolti patronati scolastici e loro consorzi, che sia in possesso dei requisiti fissati dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 7 luglio 1978, n. 20, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo dei comuni, con le modalità indicate nella presente legge, in uno dei livelli previsti nel contratto collettivo del personale degli enti locali in vigore alla data del 1° gennaio 1978.

L'inquadramento ha effetto dalla stessa data sia ai fini giuridici che economici, salvo quanto contenuto nei successivi articoli.

Art. 2.

I dipendenti dei disciolti patronati scolastici e loro consorzi, ai quali sia stato attribuito con atto formale di data anteriore al 29 agosto 1977, regolarmente reso esecutivo, uno stato giuridico ed economico corrispondente o equiparato a tutti gli effetti ad uno dei livelli previsti nel contratto collettivo degli enti locali, vengono inquadrati nel medesimo livello.

Negli altri casi l'inquadramento viene effettuato in base alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

Art. 3.

L'inquadramento avviene nel ruolo del comune ove aveva sede il disciolto patronato o il disciolto consorzio. Tuttavia, previe intese fra comuni e con l'assenso dell'interessato, l'inquadramento può avvenire nel ruolo di altro comune. In tal caso non compete trattamento di missione o di trasferimento.

Art. 4.

Per il personale indicato nel precedente art. 2, primo comma, l'inquadramento comporta la conservazione dell'anzianità ai fini economici già acquisita al 31 dicembre 1977.

Al personale indicato allo stesso art. 2, secondo comma, i comuni riconoscono, all'atto dell'inquadramento, una anzianità ai fini economici determinata sommando:

il servizio prestato fino al 30 giugno 1973, valutato nella misura prevista dalla normativa allora vigente nei singoli comuni per i servizi prestati presso altri enti entro il massimo di un terzo;

il servizio prestato dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1977, valutato al 100%.

Nei casi in cui il servizio sia stato prestato per orario inferiore a quello vigente nei comuni per le qualifiche analoghe, il riconoscimento avviene in misura proporzionalmente ridotta.

Le posizioni di lavoro ad orario inferiore si intendono portate ad orario pieno ad ogni effetto dalla data in cui la presente legge entra in vigore. Fino a tale data, salvo i casi in cui i comuni non abbiano già provveduto con proprio atto, resta fermo l'orario ridotto, anche ai fini degli eventuali conguagli di retribuzione e del riconoscimento dei servizi previsto nel secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

L'inquadramento avviene comunque con la salvaguardia delle posizioni economiche acquisite alla data del 31 dicembre 1977.

Nel caso che la collocazione del livello di inquadramento comporti una retribuzione globale annua, esclusi eventuali compensi per lavoro straordinario, di misura inferiore, viene corrisposto un assegno personale riassorbibile con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici successivi e con i futuri miglioramenti.

Art. 6.

Il personale inquadrato viene iscritto ai fini assistenziali e previdenziali all'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) e alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti enti locali).

Nel caso che presso i disciolti patronati scolastici o i loro consorzi esistessero casse autonome di previdenza, le somme accantonate fino al 31 dicembre 1977 vengono liquidate e versate agli aventi diritto.

Art. 7.

Il personale già in servizio presso i disciolti enti comunali di assistenza, se è in possesso dei requisiti fissati dall'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo dei comuni, con decorrenza 1° aprile 1978 sia ai fini giuridici che economici.

Per l'inquadramento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'esecuzione dei contratti di lavoro del personale degli enti locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 maggio 1980

TURCI

TABELLA

I (*Per memoria*).
II Ausiliari di cucina, inservienti, aiuto cuochi.
III Cuochi, autisti.
IV Impiegati con mansioni esecutive.
V Impiegati con mansioni di concetto, assistenti educatori, assistenti di convitto.
II Intermedio direttori di convitto.
VI (*Per memoria*).
VII (*Per memoria*).

(4772)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 31.

Disciplina dell'insegnamento dello sci in Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del 7 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Nella regione Emilia-Romagna l'esercizio dell'insegnamento in forma professionale della pratica dello sci, secondo le discipline alpine e nordiche, è regolato dalla presente legge.

Art. 2.
Licenze per maestri di sci

Non può essere esercitato l'insegnamento professionale dello sci senza licenza del comune, a norma dell'art. 19, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Fermo quanto disposto dall'art. 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931, n. 773, per ottenere la licenza occorre:

l'idoneità fisica del richiedente all'insegnamento certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

l'abilitazione all'insegnamento dello sci rilasciata a norma del successivo art. 3, oppure da altre Regioni in base alle rispettive normative.

La licenza può abilitare all'insegnamento dello sci anche secondo una sola disciplina. In questo caso, i maestri possono esercitare l'insegnamento solo della disciplina in cui sono abilitati.

Art. 3.

Esami di abilitazione

Gli esami di abilitazione all'insegnamento professionale dello sci nelle discipline alpine e nordiche si svolgono almeno ogni anno.

La commissione d'esame nominata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è composta:

dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

da quattro istruttori per maestri di sci, riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), possibilmente residenti in Emilia-Romagna e da quattro esperti scelti fra i nominativi designati dalle associazioni regionali dei maestri di sci maggiormente rappresentative. Detti componenti devono essere per la metà specializzati nelle discipline dello sci alpino e per l'altra metà nelle discipline nordiche;

da un esperto in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpina;

da un medico esperto in medicina sportiva.

Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per le discipline nordiche. Ambedue le sottocommissioni sono presiedute dall'assessore o suo delegato e sono composte da due istruttori e due esperti specializzati nelle rispettive discipline.

Per ciascun componente è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.

I componenti, titolari e supplenti, della commissione d'esame vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi, derivanti dall'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Ai membri delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

Art. 4.

Programma d'esame

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma d'esame, che deve consistere in prove tecnico-pratica, didattica e teorica, uniformandosi ai programmi per l'insegnamento dello sci adottati dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), e stabilisce i criteri di valutazione delle singole prove.

Se positiva, la prova pratica non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità.

Sono ammessi alle prove di didattica, per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova di didattica.

Il mancato superamento della prova di didattica, o della prova teorica, comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purchè effettuate nella sessione immediatamente successiva.

Art. 5.

Ammissione agli esami di abilitazione

Gli aspiranti all'abilitazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;
residenza in Emilia-Romagna;
assolvimento dell'obbligo scolastico;
età non inferiore a 18 anni;
frequenza dei corsi preparatori, di cui al successivo art. 7.

Il presidente della commissione d'esame, di cui al precedente art. 3, rende noto mediante avviso pubblicato negli albi pretori dei comuni almeno quaranta giorni prima, il calendario di esame, i programmi delle prove e il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione.

Art. 6

Rinnovo delle licenze

La licenza di maestro di sci ha validità triennale e può essere rinnovata dal comune di residenza previa presentazione del certificato medico di cui all'art. 2 della presente legge e dell'attestato di frequenza ad uno dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 7.

In caso di comprovata impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento sopraddetti per malattia o per comprovati motivi di forza maggiore, il titolare può esercitare la professione sino al compimento del primo corso immediatamente successivo all'impedimento e in ogni caso per un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 7.

Corsi preparatori e corsi di aggiornamento

La giunta regionale programma annualmente corsi preparatori per esami di abilitazione all'insegnamento dello sci e corsi di aggiornamento per maestri di sci che saranno organizzati dalle province sentite le comunità montane.

Le province possono avvalersi della collaborazione della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e delle associazioni ed enti qualificati.

Per essere ammessi ai corsi preparatori per l'abilitazione all'insegnamento dello sci occorre sostenere una prova attitudinale avanti alla sottocommissione competente, di cui al precedente art. 3.

Sono esentati dal sostenere la prova attitudinale gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e nordiche nonché gli istruttori delle scuole militari per le medesime discipline.

Art. 8.

Tariffe

I maestri di sci devono applicare annualmente le tariffe per l'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla comunità montana territorialmente competente, che delibera sentite le categorie interessate.

Art. 9.

Maestri di sci di altre regioni e Stati

Coloro che possono esercitare l'insegnamento dello sci in base alle disposizioni vigenti in altre regioni, per poter esercitare detto insegnamento in Emilia-Romagna devono documentare la propria abilitazione e comunicare annualmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.

La medesima disposizione si applica ai maestri di sci stranieri.

L'insegnamento saltuario da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme della presente legge.

Art. 10.

Scuole di sci

Sono denominate « scuole di sci » le associazioni aventi come scopo l'insegnamento e la divulgazione dello sci, e che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) siano costituite da un numero minimo di quattro maestri di sci;

2) perseguano in coordinamento con le attività turistiche lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;

3) si diano un ordinamento interno a base democratica;

4) ripartiscano i proventi esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni;

5) non pongano preclusione alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni;

6) si impegnino a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;

7) collaborino con le competenti autorità scolastiche (consiglio di circolo e di istituto) e con l'associazionismo sportivo per favorire la più ampia diffusione dello sci;

8) collaborino con i comuni e gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;

9) dimostrino di aver contratto un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento.

Il comune competente per territorio, accertata la presenza dei requisiti sopraindicati, concede il riconoscimento della denominazione « scuola di sci ».

Art. 11.
Revoca dell'autorizzazione di scuola di sci

Il riconoscimento di cui al precedente art. 10 è revocato allorché vengano a mancare i requisiti previsti dallo stesso articolo, oppure si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme della presente legge.

Art. 12.
Elenco regionale dei maestri di sci e delle scuole di sci

Il comune trasmette alla giunta regionale, per la tenuta degli appositi elenchi, copia delle licenze di esercizio all'insegnamento dello sci e dei riconoscimenti delle scuole di sci.

Nella prima applicazione della presente legge, i comuni trasmettono alla Regione l'elenco delle licenze di abilitazione e di riconoscimento delle scuole di sci esistenti.

Art. 13.
Vigilanza

La vigilanza sull'attività dei maestri e delle scuole di sci è delegata al comune in cui viene svolta l'attività stessa.

Art. 14.
Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio dell'Emilia-Romagna, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

La mancata comunicazione di cui all'art. 9 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.

Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 8 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000. Nel caso di recidiva può essere revocata la licenza di cui all'art. 2 della presente legge.

Chiunque organizzi o conduca una scuola di sci non autorizzata è punito con una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Le somme dovute ai sensi del presente articolo verranno introitate dai comuni.

Art. 15.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e relativi sia ai compensi da corrispondere ai membri delle commissioni sia alla stipula delle polizze di assicurazione, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi stanziati al cap. 70050: « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati-spese obbligatorie » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi al 1980 gli oneri graveranno sul capitolo corrispondente al cap. 70050 del bilancio per l'esercizio 1980.

NORME TRANSITORIE

Art. 16.

E' confermata la validità delle licenze all'esercizio della professione di maestro di sci rilasciate ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I titolari devono dar documentata comunicazione al comune nel cui territorio esercitano la propria attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, fino all'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto dalla F.I.S.I. attestato di idoneità all'insegnamento dello sci, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina, di cui al precedente art. 5.

Coloro che, antecedentemente all'approvazione della presente legge, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci, organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, nonchè dal Ministero della pubblica istruzione attraverso i suoi organi periferici, sono ammessi, a domanda da presentarsi alla regione Emilia-Romagna entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 5; a tal fine la giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami.

Art. 17.

In assenza degli istruttori di cui al precedente art. 3, possono essere utilizzati maestri di sci aventi almeno quattro anni di anzianità di insegnamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 maggio 1980

TURCI

(4773)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 32.
Promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *dell'8 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità e obiettivi

La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 3, lettere *h*) e *n*), dello statuto e in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria e con riferimento a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico, di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche e di riabilitazione funzionale, e assicura l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 2.
Destinatari

Gli interventi previsti nella presente legge sono rivolti:

a tutti i cittadini per quanto attiene la promozione della educazione sanitaria motoria e sportiva;

ad alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;

a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo e di tempo libero;

a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, in forma dilettantistica, semiprofessionistica, professionistica.

Art. 3.
Funzioni

Le funzioni per il perseguimento di una adeguata educazione sanitaria nel campo motorio e per la tutela sanitaria delle attività sportive della popolazione sono svolte dalle unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione regionale.

Art. 4.
Svolgimento delle funzioni

Lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo è assicurato attraverso i servizi di igiene pubblica, i servizi di tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età

evolutiva, i servizi per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, i servizi e presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i centri di medicina dello sport già del C.O.N.I.

I servizi di igiene pubblica coordinano e promuovono le necessarie forme di collaborazione e integrazione tra i servizi suindicati.

Art. 5.

Articolazione degli interventi

Gli interventi di educazione sanitaria motoria e di tutela delle attività sportive sono svolti attraverso:

1) i medici, specialisti o diplomati in medicina dello sport previsti nella pianta organica del servizio d'igiene pubblica e quelli, anch'essi specialisti o diplomati in medicina dello sport, convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) i medici, scolastici, nell'ambito di programmi di lavoro predisposti d'intesa con il servizio per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;

3) la collaborazione dei medici generici e pediatri e dei medici specialisti, non compresi fra quelli di cui al precedente punto 1) ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito di programmi predisposti dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica.

Art. 6.

Compiti dei medici generici e pediatri convenzionati e dei medici scolastici

I medici generici e pediatri convenzionati effettuano:

a) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, armonicamente raccordata con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione;

b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;

c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo e di tempo libero, e per i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara;

d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica e professionistica;

e) le vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.

Gli accertamenti, le certificazioni, le prestazioni di cui alle lettere *b*) ed *e*) del precedente comma, nonchè gli accertamenti e le certificazioni necessarie all'esercizio delle attività sportive svolte in ambito scolastico per gli studenti in età superiore a 14 anni, possono essere effettuati dai medici scolastici del servizio consultoriale familiare e per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva competente per territorio.

Le certificazioni rilasciate ai sensi delle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma devono essere predisposte in conformità allo schema-tipo, allegato *A* alla presente legge.

Art. 7.

Compiti dei medici dello sport del servizio di igiene pubblica

I medici specialisti o diplomati in medicina dello sport del servizio di igiene pubblica, oltre alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti alla educazione sanitaria motoria e sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive, provvedono:

alla effettuazione di interventi tecnici e di consulenza ed agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente art. 6;

agli accertamenti, iniziali e periodici, ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche.

Per effettuazione delle prestazioni di cui al precedente comma, il servizio di igiene pubblica si avvale, tra l'altro, dei medici specialisti o diplomati in medicina dello sport dipendenti dal servizio stesso e, in ogni caso, del personale già operante presso i centri di medicina dello sport, che lo richieda, purchè in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Prestazioni integrative a dimensione provinciale

Un servizio di igiene pubblica, individuato dal piano sanitario regionale, tra quelli delle unità sanitarie locali appartenenti ad un medesimo territorio provinciale, oltre a svolgere le prestazioni di cui al precedente art. 7 nel proprio ambito territoriale:

collabora con i servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali per attività integrative di supporto in ordine agli adempimenti di cui all'articolo precedente, nei casi in cui le indagini funzionali siano di particolare complessità e richiedano particolari sussidi strumentali; per le attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione; per le attività didattiche, di consulenza e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport;

collabora, su richiesta, con la commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 12;

dispone delle strutture e delle attrezzature dei centri di medicina dello sport e del relativo personale sanitario che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

provvede, d'intesa con le federazioni sportive nazionali, all'effettuazione dei controlli antidoping avvalendosi di presidi multizonali di prevenzione attrezzati a tale tipo di analisi.

Art. 9.

Accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari eseguiti dal personale di cui al precedente art. 5, hanno carattere sistematico e coordinato e mirano in particolare:

a) a indirizzare gli interessati a quelle pratiche sportive che agevolino lo sviluppo psico-fisico ovvero contribuiscano al mantenimento dello stato di benessere fisico e che meglio rispondano alle attitudini psico-somatiche individuali;

b) a prevenire alterazioni e danni fisici connessi allo svolgimento di attività motorie sportive.

Art. 10.

Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive agonistiche

Con atto del consiglio regionale adottato d'intesa con il C.O.N.I. e in conformità ai criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 16, è definita la disciplina degli accertamenti di cui alla presente legge relativi alle attività sportive agonistiche, comprese le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti, la loro periodicità e i modelli di certificazione.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al precedente comma, l'accertamento dell'idoneità generica e specifica alle attività sportive agonistiche e i controlli antidoping continueranno ad essere effettuati secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sono adottati i modelli di certificazione di cui agli allegati *A* e B della presente legge rispettivamente per le certificazioni di idoneità generica e di idoneità specifica.

Art. 11.

Adempimenti degli enti sportivi

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione ad attività agonistiche agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti la relativa documentazione.

I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati al servizio di igiene pubblica della corrispondente unità sanitaria locale, che può subordinare la partecipazione alle stesse agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge.

Art. 12.

Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari

Gli interessati, in caso di accertamento dell'assenza o della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di 30 giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari, nominata dalla giunta regionale e composta da:

un funzionario medico della Regione, con funzioni di presidente;

un medico docente o specialista in medicina dello sport;

un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Ove se ne ravvisi la necessità, la commissione può essere integrata da specialisti di altre branche della medicina.

L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore dell'assessorato regionale alla sanità.

Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

Art. 13.

Disposizioni in materia di controllo antidoping

Le funzioni in materia di controlli antidoping già attribuite dall'art. 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, al medico provinciale, sono svolte dal sindaco del comune in cui ha avuto luogo la manifestazione sportiva.

Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping, non disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

Art. 14.

Forma di erogazione delle prestazioni sanitarie

Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono gratuite nei limiti riconosciuti a tutti i cittadini dall'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e salvo quanto previsto al secondo comma del precedente art. 13.

Il consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, gli eventuali compensi da corrispondere ai medici generici e pediatri per le prestazioni rese ai sensi del precedente art. 6, in conformità delle tariffe vigenti.

Art. 15.

Partecipazione degli utenti alla diffusione dell'attività motoria e sportiva

I comuni e gli organismi di decentramento comunale determinano, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive ed attuano con esse il migliore collegamento anche ai fini della promozione di interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica.

Art. 16.

Commissione regionale tecnico-consultiva

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale tecnico-consultiva per l'esame delle questioni di carattere normativo, tecnico-organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l'educazione sanitaria motoria e la tutela sanitaria delle attività sportive.

La commissione tecnico-consultiva è composta da non più di venti membri scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza nel campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria, dell'igiene pubblica e della medicina sociale.

Fanno parte della commissione il delegato regionale del C.O.N.I., tre rappresentanti degli organi regionali delle federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del C.O.N.I., un rappresentante della federazione medico-sportiva italiana, un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale, cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale operanti in Emilia-Romagna.

La commissione è presieduta dall'assessore regionale alla sanità, che può delegare un membro della commissione stessa per farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.

La commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del piano sanitario regionale.

Ai componenti della commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

Art. 17.

Aggiornamento e qualificazione professionale

La Regione, allo scopo di assicurare un'adeguata formazione del personale che opera nel settore dell'educazione sanitaria motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, promuove, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo precedente e ricercando la collaborazione con le università e con il C.O.N.I., periodici corsi regionali per la qualificazione e l'aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario interessato.

Art. 18.

Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge, per quanto a carico del fondo sanitario nazionale si provvederà mediante appositi stanziamenti nell'ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali e determinati con la legge di bilancio dei relativi esercizi a norma del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 19.

Norma finale

La presente legge entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 maggio 1980

TURCI

(4774)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801910)